

CCCCLXVIII.

TORNATA DI MARTEDÌ 2 GIUGNO 1885

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Dichiarazione del deputato Mattei concernente un errore incorso nel disegno di legge per provvedimenti straordinari militari. — Leggonsi cinque proposte di legge: la 1^a dei deputati Di Rudinè, Fortunato e Filippo Mariotti, per gli scavi di Sibari; la 2^a dei deputati Fili-Astolfone, La Porta e Gangitano, per istituire una pretura nel comune di Porto Empedocle; la 3^a dei deputati Peruzzi e F. Mariotti, per autorizzare il municipio di Firenze ad eseguire la sua deliberazione di tumulare in Santa Croce la salma di Niccolò Matas, architetto della facciata di quel tempio, e quella di Francesco Puccinotti; la 4^a del deputato Cavalletto così formulata: Coloro i quali trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, n. 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima e alla successiva del 18 dicembre 1881 n. 528, restano abilitati ad invocarne i benefici purchè ne facciano domanda alla Corte dei conti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge; e finalmente la 5^a dei deputati Delvecchio, Frola, Borgatta, Turbiglio, Mussabò, Berio, Farina L. E., Oddone, Chiapusso, così enunciate: Il termine concesso ai comuni del compartimento ligure piemontese dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1882 e dall'articolo unico della legge 3 luglio 1884, n. 2465 (Serie 3^a), è prorogato di un anno. — Il deputato Ferrati presenta la relazione sul disegno di legge relativo alla convenzione fra il Governo, la provincia e il municipio di Torino per la erezione e il miglioramento degli Istituti scientifici universitari e per l'ampliamento dell'ospedale di San Giovanni e del Museo industriale. — Seguito della discussione sul bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia e del Fondo per il culto — Parlano i deputati Buttini, Caperle, Turbiglio, Lazzarini, Carbone, il relatore Guala, Tajani, Cuccia, Righi, Salaris, Severi e Umani — Discorso del ministro di grazia e giustizia. — Il ministro della guerra presenta due disegni di legge, uno in suo nome, e uno a nome del ministro della marina, per le spese relative alle milizie e alle navi destinate nel Mar Rosso, e chiede che questi disegni di legge siano deferiti all'esame della Commissione del bilancio. — Il presidente legge le seguenti domande d'interrogazione: una del deputato Gallo all'onorevole ministro della pubblica istruzione, sul nuovo regolamento relativo agli Istituti tecnici; altra del deputato Severi all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sul sequestro di corone depositate oggi, 2 giugno, commemorando la morte di Garibaldi, sul monumento ai caduti per la patria in Arezzo, e finalmente una dei deputati Mujocchi e Ferrari Ettore sullo scioglimento*

violento del corteo diretto a Campidoglio per la commemorazione di Garibaldi — Il ministro della guerra si riserva di comunicare al presidente del Consiglio queste domande d'interrogazione. = Osservazione del deputato Delvecchio sull'ordine dei lavori parlamentari e risposta del ministro delle finanze. = Il presidente dichiara nulla per la mancanza del numero legale la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge per ispese straordinarie militari.

La seduta incomincia alle 2,20 pomeridiane.

Chimirri, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che è approvato; quindi legge il seguente sunto di una

Petizione.

3611. Il Consiglio comunale di Montecarlo (Provincia di Lucca), al quale fanno adesione altri dodici comuni di quella provincia, chiede che, modificata la legge 11 agosto 1870, n. 5784, venga estesa la riscossione del dazio-consumo, in via d'abbonamento, anche ai comuni aventi una popolazione inferiore a 10 mila abitanti.

Congedi.

Presidente. Chiedono congedo, per motivi di famiglia, gli onorevoli: Dotto, di giorni 7; Suardo, di 10.

(Sono concessuti.)

Votazione a scrutinio segreto di un disegno di legge.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Votazione a scrutinio segreto del disegno di legge per spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi dal 1885 al 1892.

L'onorevole relatore della Commissione che ha riferito intorno a questo disegno di legge ha espresso il desiderio di fare una dichiarazione per correggere un errore materiale incorso nell'articolo 2.

Prima di passare alla votazione, gli do dunque facoltà di parlare.

Mattai, relatore. Nell'articolo 2 del disegno di legge approvato ieri, incorse un errore materiale. Furono dimenticate alcune parole. L'articolo dice: "La somma di cui all'articolo precedente verrà stanziata nella parte straordinaria del bilancio della guerra, separandola nel modo che appare dalla tabella annessa alla presente legge, e cioè assegnando all'esercizio 1885-86 la somma di 5 milioni, ecc. " Bisognava dire: "assegnando all'eser-

cizio 1884-85 la somma di 2 milioni, e poi all'esercizio 1885-86 la somma di lire 5,575,000, e per l'esercizio 1886-87 la somma di lire 10,795,000. " Il resto sta come è detto nell'articolo. È un errore materiale di cui avevo fatta la correzione, ma non mi accorsi che non fosse stata eseguita dalla stamperia.

Presidente. Nella stampa dunque fu omissa l'assegnazione di 2 milioni per l'esercizio 1884-85.

Bisogna tener conto di questa dimenticanza materiale; del resto la somma complessiva sta come fu dalla Camera votata.

Mattai, relatore. Precisamente.

Presidente. Non essendovi altre osservazioni, si terrà conto di questa dichiarazione fatta dall'onorevole relatore; e l'errore materiale verrà rettificato dalla Presidenza.

Passeremo ora alla votazione di questo disegno di legge.

Si faccia la chiama.

Chimirri, segretario, fa la chiama.

Presidente. Si lasceranno le urne aperte e si procederà nella discussione degli altri argomenti iscritti nell'ordine del giorno.

Leggonsi cinque proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Presidente. Gli Uffici hanno ammesso alla lettura cinque proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

La prima è degli onorevoli Filii-Astolfone, La Porta e Gangitano.

Se ne dà lettura.

Chimirri, segretario, legge:

" Art. 1. È istituita una sede di pretura nel comune di Porto Empedocle, che cessa di far parte di quella di Girgenti.

" Art. 2. Nella nuova circoscrizione giudiziaria della detta pretura, sono comprese le isole di Lampedusa e Linosa, le quali cessano di far parte di quella di Licata.

" Art. 3. La spesa occorrente per la esecuzione della presente legge sarà con decreto reale portata in aumento del bilancio di grazia e giustizia. "

Presidente. La seconda proposta è dell'onorevole Cavalletto.

Se ne dà lettura.

Chimirri, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* Coloro i quali trovandosi nelle condizioni volute dalla legge 2 luglio 1872, numero 894, anche se riassunti quali funzionari civili dal Governo nazionale posteriormente alla medesima e alla successiva del 18 dicembre 1881 n. 528, restano abilitati ad invocarne i benefici, purchè ne facciano domanda alla Corte dei conti entro sei mesi dalla promulgazione della presente legge. ”

Presidente. La terza proposta di legge è degli onorevoli Di Rudini, Fortunato e Filippo Mariotti.

Se ne dà lettura.

Chimirri, segretario, legge:

“ Art. 1. È autorizzata la spesa di lire 200 mila per gli scavi di Sibari.

“ Art. 2. La detta somma sarà iscritta sul bilancio della pubblica istruzione.

per lire 50,000 nel 1885-86

“ ” 50,000 ” 1886-87

“ ” 50,000 ” 1887-88

“ ” 50,000 ” 1888-89

Presidente. La quarta proposta di legge è degli onorevoli Peruzzi e Filippo Mariotti.

Se ne dia lettura:

Chimirri, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* È autorizzato il municipio di Firenze ad eseguire la sua deliberazione di tumulare in Santa Croce la salma di Niccolò Matas, architetto della facciata di quel tempio, e quella di Francesco Puccinotti. ”

Presidente. In fine vi è un'ultima proposta di legge degli onorevoli Delvecchio, Frola, Borgatta, Turbiglio, Massabò, Berio, Farina L. E., Oddone, Chiapusso.

Se ne dia lettura.

Chimirri, segretario, legge:

“ *Articolo unico.* Il termine concesso ai Comuni del compartimento *ligure-piemontese* dall'articolo 1 della legge 27 giugno 1882 e dall'articolo unico delle leggi 3 luglio 1884, n. 2465 (serie 3ª), è prorogato di un anno. ”

Presidente. Sarà poi stabilito in altra tornata quando dovranno essere svolte le varie proposte di legge, delle quali è stata data lettura.

Presentazione di una relazione.

Presidente. Invito l'onorevole Ferrati a recarsi alla tribuna per presentare una relazione.

Ferrati. Mi onoro di presentare alla Camera la relazione sul disegno di legge, che riguarda la convenzione conclusa fra il Governo e la provincia e il comune di Torino per gli istituti universitari di quella città.

Presidente. Questa relazione sarà stampata e distribuita agli onorevoli deputati.

Seguito della discussione sul bilancio di previsione del Ministero di grazia e giustizia e dell'amministrazione del Fondo per il culto.

Presidente. L'ordine del giorno reca: Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e spesa dell'amministrazione del Fondo per il culto, per l'esercizio 1885-86.

La discussione generale è rimasta sospesa nella seduta di ieri. Ha facoltà di parlare l'onorevole Buttini.

Buttini. Onorevoli colleghi, dopo le cose dette ieri con tanta competenza ed in modo così chiaro ed eloquente da varii egregi colleghi, poco può aggiungersi da coloro che parleranno oggi. Tuttavia vi prego concedermi di esporvi ancora alcune idee, che mi sembrano un complemento di quelle che vi vennero ieri presentate dai vari oratori che parlarono in questa discussione.

Il primo argomento che raccomando allo studio dell'onorevole guardasigilli mi venne suggerita dalla parte finale del discorso dell'onorevole Pelosini. Egli accennando ieri alla formalità, tuttora mantenuta nella nostra legge di procedura, del riassunto presidenziale, vi faceva notare che questa formalità non aveva la sua ragione d'essere, tranne che in una certa diffidenza, verso l'istituzione del giuri, verso la capacità dei giurati; soggiungendo molto a proposito non potersi ammettere che in un libero Stato si voglia un'istituzione così importante come quella del giuri ed in pari tempo si mantengano formalità, che sono in certo qual modo una offesa alla serietà, alla dignità della stessa istituzione. Anch'io, onorevoli colleghi, mi soffermo su questo concetto per constatare come, pur troppo, le disposizioni delle nostre leggi relative al giuri ed il sistema seguito nell'applicarle inducono a concludere che l'istituzione del giuri non è presso di noi protetta e rispettata come dovrebbe esserlo, se si tenesse conto dell'altissimo suo scopo.

Ancora oggidì ai cittadini giurati facciamo una condizione per la quale tale ufficio, non solamente non è ambito da nessuno, ma viene considerato uno dei più ingrati, come uno degli uffici pubblici che devono sfuggirsi a qualunque costo, ricorrendo a qualunque ripiego. Al giurato si corrisponde un'indennità che quasi sempre non rappresenta nemmeno la metà delle spese forzose che sostiene.

Quindi che cosa accade? Vi sono al riguardo cifre, che ben raccomando all'attenzione dell'onorevole guardasigilli. Si faccia un confronto fra la composizione delle liste mandate dalle Commissioni mandamentali alle Commissioni distrettuali, tostochè andò in vigore la legge 8 giugno 1874 con quelle trasmesse in questi ultimi anni. Si vedrà che mandamenti con 10, 12, 15 mila abitanti che nel 1874 compilavano liste di varie centinaia di cittadini capaci di esser giurati, finirono per mandare liste gradatamente ridotte a 50 e a 60 nomi e anche meno.

Perchè ciò avviene, onorevole guardasigilli? Appunto perchè l'ufficio di cittadino giurato è sfuggito, ed ancora perchè il modo di sfuggirlo l'ha dato precisamente quella legge che accordò non solamente alla Commissione distrettuale, ma anche alla Commissione mandamentale, la facoltà di escludere chiunque essa non reputi idoneo per difetti, fisici o intellettuali, espressione questa davvero molto elastica che autorizza a cancellare dalle liste un individuo fosse pur solamente perchè si ritiene che vada soggetto a passeggiar mali di capo o soffra a stare per pochi minuti rinchiuso in una camera.

Sin qui ho solo accennato a ciò che vale ad allontanare il cittadino capace dall'ufficio di giurato.

Devo ora rilevare un altro difetto gravissimo della nostra legislazione, che viene ad intaccare la competenza delle Corti d'assise e così l'applicazione della importante garanzia concessa al libero cittadino dallo Statuto, di esser giudicato dai suoi giudici naturali.

L'onorevole guardasigilli avrà già compreso come io alluda alla disposizione dell'articolo 440 del Codice di procedura penale, quale venne interpretata da molti anni in quà dalle Corti supreme del regno.

In sostanza secondo l'articolo 440, preso non come suona letteralmente, ma come la giurisprudenza, scostandosi dal suo testo, avrebbe creduto che suonasse, si giunge a questo risultato, che dipende da una sezione di accusa il mandare

l'imputato di un crimine davanti ai giurati o davanti al tribunale correzionale.

Non si esige per il rinvio che l'applicazione della pena correzionale sia un'inevitabile conseguenza dell'applicazione della legge alla scusante ed attenuante. Facendo precedere al giudizio sull'imputazione quello sull'estensione ed applicazione della pena, le sezioni d'accusa rinviano l'imputato alla sede correzionale anche quando il fatto, data pure la scusante od attenuante, lascerebbe pur sempre la scelta per la pena criminale e quella correzionale.

L'onorevole guardasigilli certamente rammenta quante proteste contro questa disposizione di legge, e più ancora contro la sua interpretazione, la dottrina abbia elevato.

Ed a queste proteste bisogna dirlo a onore della nostra magistratura, si unì pure quella di alcune Corti del regno, e specialmente delle Corti supreme di Napoli e Palermo che nei primi anni non mancarono di riprovare quest'ultima interpretazione, che è quella che oggi definitivamente prevale.

Ricordo anzi, ancora a onore dello stesso pubblico ministero, un discorso inaugurale dello Sforza Cesarini, quando era procuratore generale alla Corte di appello di Lucca...

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Sforza Cesarini? Cesarini senza Sforza.

Bullini. Precisamente... discorso inaugurale, nel quale si faceva a combattere questa innovazione, facendo notare (ciò che pure avvertì il *Saluto* nel suo dotto commento) come la medesima solo valesse a disorganizzare l'ordinamento giudiziario, e a lasciare a discrezione dei giudici la punizione dei crimini.

Del resto, l'onorevole guardasigilli avrà sicuramente anche in pratica potuto constatare gl'inconvenienti di siffatta disposizione di legge.

Mi limito a ricordare un solo fatto che ho ricavato da recenti annali giudiziari della mia provincia. Si spinse l'applicazione di tale facoltà persino a questo punto.

Si trattava di un procedimento per subornazione a deporre il falso in materia civile; tutto il procedimento era poggiato unicamente sopra una propalazione del supposto testimonio falso nella quale sarebbesi detto in lungo e in largo, che erano intervenuti doni e compensi di varia specie. Ebbene, per correzionalizzare il fatto, per far sì che fosse possibile scendere al carcere (poichè se ci fosse stata la qualifica, anche date le attenuanti, sarebbesi solo potuto spaziare nel campo della reclusione), una sentenza di sezione di accusa ebbe

ad affermare, scindendo l'unico elemento invocato, che era provato il fatto della subornazione, ma non era presumibile che sussistesse la qualifica che il propalatore le aveva attribuita!

Tali fatti, tali abusi che si ripetono forse più spesso che non paia, ben devono far meditare, se questa cattiva novità dell'articolo 440 che abbiamo importata d'oltre le Alpi, debba proprio continuare a stare nei nostri Codici, o, invece, da che si ha da venire sulla via delle riforme (perchè non si comprenderebbe che uno Stato il quale riforma il Codice penale non riformi pure il Codice di procedura penale) non debba essere restituita a coloro che ce la diedero.

Pervenuto a questo punto io mi sento tratto ad unirmi agli altri oratori che ieri parlarono delle ineguaglianze a danno della difesa.

Se si ha da mantenere la sezione di accusa che l'onorevole Demaria propose di sopprimere, perchè almeno non si emenda il sistema della nostra legislazione, per cui questo magistrato in molti casi funziona come giudice d'appello nel campo dell'istruzione, sul reclamo del Pubblico Ministero, sul reclamo altresì della parte civile e non egualmente su quello dell'imputato?

Forse i nostri posteri non si daranno ragione di tale ineguaglianza tanto più grave quando si ritenga che la nostra procedura ammette la parte civile a far opposizione alle ordinanze del giudice istruttore, e della Camera di consiglio, non solamente nell'interesse civile, ma anche per gli effetti penali.

E poiché sono su quest'argomento richiamo l'attenzione dell'onorevole guardasigilli su un altro inconveniente che non so se derivi più da difetto od oscurità della legge, o da chi deve applicarla.

Presso alcuni tribunali all'imputato a cui fu notificata l'opposizione della parte civile si crede di poter negare persino la visione dell'ordinanza alla quale si riferisce tale opposizione.

Quale assurdo maggiore del negare persino a chi deve difendersi di prendere visione di quel provvedimento del quale ha da chiedere e sostenere la conferma nel proprio interesse?

Forse tale inconveniente solo deriva da mancanza d'istruzioni; ad ogni modo mi lusingo che sia con riforme, sia con opportune note, l'onorevole guardasigilli vorrà provvedere perchè simili inconvenienti non si rinnovino.

Ed ora, senza dire più altro, in ordine alle riforme del nostro Codice di rito, mi limito a richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sopra una questione relativa alla legge penale.

Attualmente ci troviamo in un periodo ecce-

zionale; abbiamo una legislazione penale, che stiamo per abbandonare, e attendiamo da circa 20 anni una legislazione nuova, abolitiva della pena capitale: intanto in esecuzione di un voto solenne del Parlamento per i reati comuni già vige in fatto quest'abolizione, mercè la costante concessione della grazia ai condannati alla pena capitale.

Intanto che avviene?

Lungi da me, onorevole ministro, il pensiero di muovere il minimo appunto per questa abolizione di fatto; unicamente desidero che il Governo esamini se, nel modo con cui attualmente tale abolizione funziona, non si corra pericolo di recare qualche offesa alla ragione e giustizia, e di compromettere l'utilità della graduazione della vigente scala penale.

Se fossimo già sotto l'impero del Codice nuovo, alla graduazione attuale sarebbe sostituita una completa nuova graduazione di pena; chi attualmente ha la morte, avrebbe la pena perpetua dell'ergastolo, ed al contrario, chi oggidì incorre nella pena dei lavori forzati a vita, incorrerebbe in quella dei lavori forzati a tempo.

Se si continua ad attuare semplicemente il sistema umanissimo, contro il quale già protestai che nulla intendo ora di opporre, di sempre far decretare la grazia ai condannati a morte, senza adottare altri temperamenti, accadrà questo: che mentre la legge penale distingue i crimini più gravi da quelli meno gravi, resterebbe pure abolita di fatto tale distinzione; che mentre il Codice in ciò conforme alla ragione naturale, dice più grave l'omicidio che ha carattere di *assassinio*, quello, per esempio, che viene accompagnato da atti di sevizia e di tormento, riservando a questi soli la morte, si verrebbero invece ad eguagliare costoro agli autori di un semplice omicidio, dacchè ai primi si converte la morte nei lavori forzati a vita, ed a questi ultimi si conserverebbe la stessa pena.

In siffatta condizione di cose io vedo motivo per un grave timore: temo che non esista più un freno che valga a trattenere il malfattore dal compiere gli ultimi atti di ferocia; temo che il malfattore possa pensare che se si astiene da certi atti di malvagità brutale, sarà condannato ai lavori forzati a vita e che se invece li compie non ci rimetterà nulla e sarà sempre egualmente condannato alla stessa pena.

Ecco, una circostanza che forse concorre a spiegare come in questi ultimi tempi fatti di orribile ferocia si siano ripetuti con maggior frequenza che pel passato.

Io prego l'onorevole ministro di ponderare

queste mie osservazioni e di vedere che cosa occorra di fare perchè anche nell'attuale periodo di transizione si mantenga l'armonia nella graduazione delle pene, se, per esempio, allo scopo di evitare gli inconvenienti da me additati, non si dovrebbe almeno, continuandosi a far grazia al condannato alla pena capitale, accordare contemporaneamente una proporzionata riduzione di pena a coloro che in realtà ebbero a dimostrare una malvagità minore, anticipando così anche per il meno perverso quell'applicazione della futura legge che già si ottiene dal più perverso.

Non aggiungo altro; confido che queste mie modeste idee verranno, come tutte quelle degli onorevoli colleghi che mi hanno preceduto, studiate e ponderate. (*Benissimo!*)

Presidente. Spetta di parlare all'onorevole Capelle.

Capelle. Onorevoli colleghi, sarò breve. Già, nella discussione del bilancio di grazia e giustizia dell'anno scorso, dissi il mio modesto ma convinto parere sui lineamenti generali della riforma giudiziaria, e mi permisi di anticipare una censura ad alcuni concetti che i giornali riferivano essere stati adottati dalla Commissione delegata allo studio del gravissimo problema.

La dotta e diligente relazione dell'onorevole Righi non mi scosse dal mio convincimento. In quel discorso, che ebbe scarsi pregi e molti difetti, tra i quali quello di essere troppo lungo, io espressi per quali motivi credo preferibile il sistema della Corte di cassazione al sistema della terza istanza, per quali motivi io credeva necessario l'unificare a Roma, in questa eterna patria del diritto, il supremo magistrato.

Lo ridico, fui troppo lungo, e non ricadrò nel medesimo peccato; tanto più che quest'anno sembra dovero la discussione dei bilanci correre sobria, breve, affrettata. Ed io mi auguro sia sempre così anche in futuro, chè meno discorsi, ma si farebbero più leggi.

Io non posso a meno di esprimere la mia profonda compiacenza per avere sentito ieri quel decoro del foro toscano, che è l'onorevole Pelosini, raccomandare la unificazione del supremo magistrato con la Corte di cassazione. Se da ogni regione d'Italia si levasse una voce altrettanto alta, autorevole, sapiente come quella dell'onorevole Pelosini, son convinto che la questione sarebbe domani risolta.

Io temo, perchè dice il proverbio *teme chi ama*, io temo che non venga un dì, o l'altro, per concorso di ragioni, o segrete, o palesi, che sono estranee affatto al proposito di un buono ordinamento

giudiziario, a trionfare il sistema della terza istanza il quale ci ricaccerebbe ai giudizi della Sacra Rota, ai giudizi della suprema Corte di Vienna, e sarebbe un ritorno regressivo, perocchè noi non dobbiamo dimenticare che coi liberi istituti sorse in Francia una grande Corte di cassazione; che colla rivoluzione entrò essa in Italia, e che tutti i Governi, che dalle ruine dell'Impero francese sorsero, benchè spinti per la via della reazione, tutti i Governi, eccetto l'austriaco, mantennero la suprema Corte di cassazione. Vengo a quello che disse ieri l'egregio amico mio onorevole Parenzo, e mi sento troppo al di sotto della sua colorita e vivace parola per ridirvi quanto sia urgente la riforma giudiziaria, che da venti anni vanamente si promette e da tutta la nazione si aspetta e mai diventa una realtà. Due soli fatti vi rammento, che provano l'urgenza del provvedimento. Il primo, già con sottile dialettica palesato dall'onorevole Righi nella sua relazione, è la ripugnanza dei migliori ingegni a vestire la toga del magistrato, che un tempo riguardavano come il supremo onore del cittadino. Il secondo sta nella sfiducia che sempre più si diffonde, non dico nell'onestà, che (sia lode ai nostri giudici) è superiore a qualunque sospetto, ma nella sapienza dei magistrati. Ed un'altra sfiducia si insinua talvolta nell'animo, ed è che, ove ragione di partito o di governo ci si metta di mezzo, possa il magistrato subire influenze estranee alle ragioni di diritto.

L'onorevole Parenzo però disse ieri: attuate, sia pure, la terza istanza, ma fate la riforma. Ora io mi permetto di osservare al mio valente collega che l'attuare la terza istanza non è affrontare il problema, ma è fare a fidanza col sentimento patriottico che arde nel petto di tutti gli italiani; anzi è andare in traccia di un espediente per vincere codesta ritrosia di riforme, è fomentare sempre più lo spirito di regione che scomparso dal terreno della vita politica, dura tuttavia nell'amministrazione della giustizia. E ne volete una prova? Appena fu letta a Milano la relazione dell'onorevole Righi sulla riforma dell'organico giudiziario, subito quel collegio di avvocati si mette a studiare l'argomento, e domanda: che? Un supremo tribunale di terza istanza anche per Milano! E vedrete che non saravvi in Italia città di qualche levatura che non voglia avere il tribunale di terza istanza.

Ma questo non si chiama risolvere il problema, si chiama girarlo per non sapere affrontare, lo ripeto, quegli ostacoli che mirando all'alto ideale della giustizia, facendo appello alla coscienza di

tutti gli uomini politici, possono ad avviso mio superarsi.

L'onorevole Parenzo ha detto ieri, non dover essere la difficoltà del bilancio che attraversi la riforma della giustizia; ed io gli rispondo con pochi dati statistici, i quali ben gli sono conosciuti, e dimostrano che tale difficoltà è affatto immaginaria.

In Francia nel 1881 il censimento dava 37 milioni 672 mila abitanti, il bilancio della grazia e giustizia per il 1884 comprese le spese del Consiglio di Stato dava lire 37,372,000. In Italia per una popolazione che secondo il censimento del 1881 ammonta a 28,459,451 abitanti quest'anno il bilancio preventivo del Ministero di grazia e giustizia si riassume in lire 33,883,962.42. Mi son preso cura di fare un conto, e mi risultò che l'amministrazione della grazia e giustizia costa in Italia lire 1,19 per testa ed in Francia 0,99.

Dunque, se noi siamo una nazione più piccola, e per ciò assolutamente spendiamo meno, relativamente però spendiamo assai di più. Noi spendiamo troppo, ma spendiamo male: bisogna cercare di spendere meglio; e la soluzione del problema non si può ottenere fuorchè con una grande e coraggiosa riduzione di sedi giudiziarie.

Ieri il collega Parenzo accennava a sommesse paure che i cessati guardasigilli manifestavano negli ambulacri della Camera o nelle aule ministeriali che non si potesse togliere in questa o quella città, in questa o quella regione, una Corte suprema o una Corte d'appello od un tribunale. Ed io rispondo: abbia il ministro guardasigilli questo coraggio sapiente e patriottico di portare davanti a noi una riforma ispirata ai concetti dell'unificazione della magistratura suprema colla riduzione delle Corti d'appello, dei tribunali e delle preture, perchè senza aggravio del bilancio possano convenevolmente remunerarsi i magistrati; e allora sarà primo l'onorevole De Zerbi a domandare che si sopprima la Cassazione di Napoli, sarà l'onorevole Crispi a chiedere che si tolga la Corte di cassazione di Palermo, sarà l'onorevole Brin a dire che quella di Torino c'è di più, e l'onorevole Peruzzi farà, sull'altare del bene generale, l'olocausto di quella di Firenze, e così l'onorevole Mordini per la Corte d'appello di Lucca, l'onorevole Zanardelli per quella di Brescia, l'onorevole Picardi per quella di Messina e via dicendo. (*Segni di diniego*)

E quando i maggiori di questa Camera sapranno mostrarsi così disinteressati, così elevati nei loro giudizi e nei loro propositi, noi gregari li seguiremo tutti e non ci opporremo al sacrificio

di qualche tribunale e di qualche pretura! E per mio conto crederei di venir meno ad un obbligo di coscienza, di tradire i doveri del deputato, se, in mezzo a codesta gara di annegazione e di patriottismo per la riforma giudiziaria, armeggiassi per la conservazione del Tribunale di Legnago!... E così la riforma giudiziaria potrà diventare un fatto e non restare, come da vent'anni, una vana promessa.

Nè questa dovrebbe essere intrinsecamente difficile, onorevole guardasigilli, quando si segua il metodo storico dei nostri antichi, e non quello vagheggiato dalla Commissione ministeriale, che fa *tabula rasa* di tutto quello che c'è, e sostituisce un organamento del tutto nuovo, il quale non ha nelle nostre tradizioni, e nei nostri costumi alcuna base; il quale ci esporrebbe a tutte le sorprese, a tutte le delusioni dell'ignoto.

Noi abbiamo degli esempi dalla Francia, dal Belgio, dalle antiche provincie, i quali ci affidano essere in massima l'ordinamento giudiziario che ci governa buono in sè. È tutta questione di applicazione, tutta questione di avere buoni magistrati, di risollevarli economicamente e moralmente. Datemi dei sapienti e sereni giudici; e qualunque ordinamento giudiziario, e quasi dico ogni sistema di diritto processuale è buono. Datemi invece dei magistrati dubbiosi di avere domani il pane sulla mensa, i quali manchino di che rifornire di qualche libro la loro domestica libreria, che debbano lottare col potere esecutivo che li tien d'occhio e coll'angustia del bisogno; ed allora immaginate, plasmate pure i più sapienti ordinamenti giudiziari ma non riuscirete mai ad avere una buona amministrazione della giustizia.

Io dunque sto, onorevole ministro, e spero starete anche voi e starà la maggioranza della Camera, per il metodo storico romano ed inglese; conservare lo scheletro dell'ordinamento giudiziario che abbiamo, con riforme dell'organico e con ritocchi del procedimento che ci diano quello che è lo scopo supremo, cioè la brevità, celerità, indipendenza e sicurezza dei giudizi civili e penali: ecco la meta a cui dovete convergere l'alta e colta intelligenza vostra.

Io non entrò a particolari indagini, onorevole guardasigilli. Ne furono già fatte tante, e non ne è questa la sede; soltanto voglio richiamare la vostra attenzione sopra due punti.

L'anno scorso, quando ebbi l'onore di parlare davanti alla Camera, colle cifre offerte dalla statistica giudiziaria del Veneto, e raccolte dal procuratore generale della Corte d'appello di Venezia, io dimostrai che forse effetto della legge, che

aveva abolito i diritti di cancelleria e sostituito alla carta bollata ch'era prima in uso altra di valore quadruplo o triplo, era stata la forzata diminuzione dei giudizi.

Sorse, e con fine accorgimento, l'onorevole Righi, ch'era stato nella precedente Legislatura relatore di quella legge, e disse: « Noi non possiamo, appena fatta una legge, procedere alla sua riforma, se non ci affida la certezza che certi effetti si debbano precisamente attribuire ad essa. » Io già aveva ricordato come la diminuzione dei litigi davanti ai pretori e davanti ai tribunali potesse dipendere dal Codice di commercio che autorizza a spiccare il precetto cambiario, senza la citazione; ma era un dubbio, nulla più che un dubbio.

L'onorevole Righi giustamente chiedeva che il ministro si compiacesse di aprire un'investigazione sugli effetti della legge che aveva abolito i diritti di cancelleria. Io feci qualche ricerca nelle cancellerie giudiziarie del Veneto, e per verità non mi risulta che il Ministero siasi rammentato di fare codesta investigazione.

Forse ci avrà pensato il ministro delle finanze, ed io non vo' dire che siasi ommessa ogni ricerca in proposito. Ad ogni modo desidero che l'onorevole Pessina dica se nel breve periodo dacchè egli regge così degnamente i sigilli dello Stato, abbia avuto occasione di studiare il problema, e se ad ogni modo sia disposto a studiarlo per l'avvenire. Altra questione che sottopongo all'onorevole guardasigilli è quella dei giudizi pretoriali.

Sono poche le discipline dettate dalla legge pei giudizi davanti ai magistrati minori; troppo poche, giacchè, nella loro indeterminatezza, sono così arbitrariamente interpretate dai giudici, a seconda delle più o meno viziate e malsane consuetudini dei luoghi.

Fatto sta che il giudizio pretoriale in causa civile riesce, ed io ne fui parecchie volte dolente testimone, riesce, davanti a molti pretori, più lungo che il giudizio formale civile davanti ai tribunali. Ho visto fino a dieci e più scritture scambiate in un giudizio nel quale si contendeva per esempio di un mezzo migliaio di lire.

Ciò è assurdo, onorevole guardasigilli, ciò dimostra che è necessario, in una prossima riforma, chiarire il testo della legge, dire che dopo notificata la citazione e data una risposta, il pretore assegni un'udienza successiva nella quale le parti stesse, od i loro procuratori, deducano a voce le loro ragioni. Di codeste lungaggini, con codeste tergiversazioni, sapete, onorevole guardasigilli, chi ne porta le costole rotte? Sono i clienti,

i quali, platando per cento, per duecento, cinquecento lire, poi, quando hanno vinta la causa, ne debbono versare la parte maggiore nelle tasche dell'avvocato a sodisfacimento delle spese e degli onorari di difesa.

Ed ho finito quanto a questioni speciali.

Prima di chiudere mi permetta, giacchè egli attende con tanto studio alla riforma giudiziaria che porterà quanto prima davanti alla Camera, di richiamare l'attenzione sua sopra un fatto singolarissimo.

L'ordinamento giuridico dello Stato è un pezzo di archeologia preistorica, quanto alle forme e ai termini, rimpetto alla trasformazione maravigliosa del mondo moderno che è il prodotto della strada ferrata, della posta e del telegrafo.

Ciò va detto riguardo alla distribuzione delle sedi giudiziarie, le quali sono oggi come erano prima della costruzione delle ferrovie, prima che il perfezionato congegno della posta ed il messaggero fulmineo dell'elettricità fossero messi a servizio dei litiganti.

Ma questo dissenso fra la realtà del mondo moderno ed il sistema giuridico dello Stato si rivela sotto più aspetti.

È tutto un fascio di riforme, onorevole guardasigilli, che noi dobbiamo trarre da cotesti strumenti di trasformazione sociale.

Oggi non abbiamo che un accenno nel Codice di commercio di ciò che possa fare la posta e il telegrafo per la creazione e per il compimento di un atto giuridico.

Ma vi è qualche cosa di peggio. Mentre le legge prescinde dalle strade ferrate, dalla posta, dal telegrafo, la giurisprudenza non di rado rincara, esagera, inerudisce il difetto della legge, invece di supplirvi con un criterio di sapiente analogia.

Ad esempio, l'articolo 404 del Codice di procedura penale stabilisce che entro dieci giorni dall'interposizione dell'appello si devono presentare i motivi nella cancelleria; e la stessa cosa dichiara l'articolo 659 dello stesso Codice di procedura rispetto ai motivi del ricorso in Cassazione.

Or bene, lo credereste, onorevoli colleghi? Vi furono dei magistrati superiori e supremi che respinsero l'appello e licenziarono il ricorso perchè i motivi, invece di esser portati dal difensore o dalla parte nella cancelleria del tribunale o della Corte d'appello, furono spediti per la posta! Questo risulta da sentenze che hanno visto la luce della pubblicità nelle effemeridi giudiziarie.

Altro esempio. L'articolo 526 del Codice di procedura civile dice che entro trenta giorni, dall'notificazione del ricorso, il ricorso stesso con gli an-

nessi documenti e con la relazione originale del l'usciera devono depositarsi nella cancelleria. Or bene, furono respinti come irricevibili dei ricorsi in Cassazione, perchè il fascicolo venne spedito alla cancelleria per mezzo postale, invece che essere presentato da un avvocato esercente davanti alla Corte suprema!

Non basta. Un treno al quale io aveva raccomandato, con le carte, la sorte del litigio, si svia. Una valanga lo arresta. Una galleria si sfascia. Il treno arriva ventiquattro o quarantott'ore dopo quella che era assegnata dall'orario. Or bene, non si tiene alcun conto della forza maggiore. E questa è, si può dire, costante giurisprudenza!

Ciò prova il profondo dissenso che corre fra la legge e la realtà. Ciò dimostra (poichè io non vo' dire se codesta giurisprudenza sia buona o cattiva; non è questo il luogo) che il legislatore deve provvedere e cercare la formola che armonizzi, nei testi, con la trasformata locomozione e comunicazione delle cose, delle persone e del pensiero, il sistema giuridico dello Stato.

Ma di più, come ho detto prima, desidero che in una prossima riforma l'onorevole ministro, sia pure con legge speciale, trovi modo di sfruttare codesti sapienti congegni, i quali hanno tutti i pregi che si domandano per la sicura e retta amministrazione della giustizia: la periodicità, la puntualità, l'esattezza e la guarentigia.

Che volete di più, per fare della ferrovia, della posta, del telegrafo, i più validi alleati della giustizia sociale?

E ne avete già esempi, due nel nostro Codice di commercio, e altri in leggi straniere. Nell'articolo 47 del Codice di commercio si dice, che: " nelle materie commerciali il mandato e qualunque di chiarazione di consenso anche giudiziale, trasmessi per telegramma con sottoscrizione autenticata da notaio, secondo le disposizioni dei regolamenti telegrafici, sono validi e fanno prova in giudizio. "

E l'articolo 317, parlando dell'avviso del levato protesto di una cambiale, dice:

" L'avviso si reputa dato con la consegna alla posta di una lettera raccomandata, diretta alla persona cui deve essere dato. "

Una legge inglese recentissima, del 13 agosto 1882, modificante la legislazione scozzese per le citazioni e notificazioni, all'articolo 3 dice presso a poco, che per la citazione e notificazione di parti e di testimoni, per intimazioni, costituzioni in mora, ecc. potrà usarsi lo invio a domicilio o alla sede della persona di cui si tratta o all'ultimo domicilio conosciuto o al domicilio eletto, e così via

di una lettera raccomandata, registrata alla posta, ecc. "

E nel successivo articolo si dice: " I termini incominceranno a correre ventiquattro ore dopo quello del deposito alla posta. " E così negli articoli 510 e 511 del Codice austriaco di procedura (quello riformato, non quello che vigeva nel Veneto) e negli articoli 671 e 673 del Codice germanico del 1877, si accenna alla posta come a strumento di notificazione, di citazione e di altri atti somiglianti; e sono stabilite le modalità: che, cioè, l'usciera si rechi alla posta; che registri la lettera che raccomanda; che ritiri la ricevuta.

Insomma, questo nuovo congegno della posta, si incomincia a sfruttare. E noi non ne abbiamo ancora fatto nulla!

Un ultimo esempio del dissenso che c'è tra l'ordinamento giudiziario dello Stato e la trasformata locomozione voi lo avete nei termini. Avete, per dirne una, novanta giorni per andare in Cassazione, dalla notificazione della sentenza, e poi altri sessanta per notificare il controricorso. Sono cinque mesi; ed aggiungetene due almeno, in media, per aver la causa discussa e giudicata. E con questo vertiginoso movimento di ferrovie, con questi puntuali arrivi e partenze di treni, col telegrafo che porta con la rapidità del pensiero la nostra voce da un capo all'altro d'Italia, con lo strumento sicuro e rapido della posta, si viene alla conclusione che occorrono circa duecento cinquanta giorni per veder giudicata una causa dal supremo magistrato. Intanto sono gli interessi dei cittadini che rimangono in sospenso, forse colla rovina di una famiglia o di un commercio!

E sono alla fine.

Quando, ai tempi di Turgot, si introdusse, per la prima volta, la periodicità delle *messengerie* che, appunto per ciò, si chiamarono *diligenze*, fu quello il decisivo momento della transizione dai viaggi antichi ai moderni. Dai tempi di Turgot ad oggi l'organismo della locomozione sociale si è interamente, prodigiosamente trasformato, centuplicando i suoi organi. Ma il sistema giuridico dello Stato nostro, salvo le due ricordate disposizioni del Codice di commercio, è ancora quale avrebbe potuto essere ai tempi di Turgot.

Esprimo la ferma fiducia che l'alta mente del giurista e la vasta esperienza della cattedra e del foro, si diano la mano, in Lei, onorevole guardasigilli, colla volontà tenace e perseverante, affinché si abbia alla fine quella riforma giudiziaria che valga a rendere una verità in Italia l'antico detto ancora ieri rammentato dall'onorevole Parenzo:

che la giustizia è il fondamento dei regni. (*Approvazioni*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turbiglio.

Turbiglio. Uopo è, onorevole ministro, che si provveda alla condizione degli uscieri. Non pochi sono così scarsi di proventi e di mezzi che dura e lagrimevole è la loro vita. L'onorevole Pessina, primo fra i guardasigilli, s'è commosso a sì miserando spettacolo, e nominò una Commissione, alla quale diede incarico di proporgli gli argomenti acconci a rimediare in qualche modo e misura alla triste condizione degli uscieri. Ma sembra che questa Commissione, o sia lontana ancora dalla conclusione dei propri lavori, o disperi il ministro che gli possa offrire qualche via di soccorrere alla miseria di costoro.

Imperocchè al capitolo 17 del bilancio veggio ancora segnate lire 10,000 per sussidi a quelli fra cotesti benemeriti ufficiali dell'ordine giudiziario cui fanno difetto i proventi. E se così fosse, come pare, dovremmo averne vivo dispiacere; e sopra tutti ne sarebbe certo dispiacente l'onorevole ministro, che nella nomina della predetta Commissione fu mosso da umano sentimento; nè potrebbe oggi questo sentimento essersi estinto o indebolito in lui. Onde io mi lusingo che l'onorevole Pessina vorrà affrettare i lavori della Commissione e trarne al più presto quelle conclusioni le quali valgano a permetterci di cancellare nel futuro bilancio di previsione la somma del capitolo 17, essendo tale il significato di questa somma da muovere gli animi pii della Camera a compassione dei poveri uscieri.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lazzarini.

Lazzarini. Ieri l'egregio mio collega Frola, con autorità molto maggiore della mia, richiamò l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sugli effetti che si ebbero dalla riforma delle tariffe giudiziarie. Mi sia permesso di aggiungere brevissime considerazioni su quest'argomento.

È fuori dubbio che si è ottenuto un grande beneficio, quello cioè della maggiore speditezza, mercè il sistema di pagare le tasse giudiziarie con carta di bollo graduale. Ciò non è poco in mezzo agli altri sistemi, che noi abbiamo assai complicati, in ordine al pagamento di ogni genere di tasse.

Ma l'esperienza ha pure dimostrato, che, se il sistema, del quale parlo, ha il grande pregio della maggiore speditezza, ha pure il grande difetto di rendere, in taluni casi, quasi impossibile di

domandare ed ottenere l'amministrazione della giustizia.

Potrebbero citarsi moltissimi esempi, ma io, per amore di brevità, mi limiterò ad uno solo. Poniamo che si debba promuovere un giudizio di divisione, e che questo giudizio debba cadere sopra un immobile, il quale abbia il valore di poco superiore alle 1500 lire, sia posseduto da parecchi comproprietari, e non sia comodamente divisibile.

Ora, che cosa avviene in questo caso, che al certo non è infrequente in Italia, per il grande frazionamento delle proprietà (e di ciò potrebbero far fede quanti hanno pratica di affari), che cosa avviene in questo caso?

Avviene che si deve cominciare dal promuovere un giudizio di divisione: questa non potendosi effettuare, si deve ricorrere al giudizio di vendita, e finalmente si deve ricorrere all'altro giudizio di distribuzione del prezzo.

Quando però siamo giunti a tal punto accade questo, che è veramente deplorabile: il prezzo è completamente assorbito dalle spese giudiziarie, che si soddisfano coll'attuale sistema della tassa unica della carta da bollo graduale; tassa che è assolutamente in una misura enorme in un giudizio di questo genere.

Ma si dirà: " Come provvedere? Il sistema del pagamento delle tasse, per mezzo di carta, col bollo graduale, è buono. "

Io ne convengo, il sistema è buono, perchè è spedito, e toglie molte molestie ai cittadini; ma bisogna pure pensare alla maniera di rimediare al grave inconveniente, che, come ho detto, in taluni casi toglie quasi la possibilità di farsi rendere la giustizia, di far riconoscere i propri diritti.

E quale sarà il rimedio? Io non sono da tanto da poterlo indicare: a questo penserà l'onorevole ministro, penserà una Commissione, che egli potrebbe, all'uopo, chiamare in sussidio.

Solamente accenno che forse si potrebbe provvedere con un sistema più frazionato della gradualità della carta. A me pare che l'argomento sia di tale importanza da dover richiamare su di esso tutta l'attenzione del Governo, perchè se vogliamo che la giustizia sia resa ai cittadini, bisogna che troviamo la maniera onde essi siano sempre posti in grado di farsela rendere.

Io rivolgo quindi una viva preghiera all'onorevole ministro guardasigilli affinché voglia portare la sua attenzione sul sistema di pagamento delle tasse giudiziarie ora in vigore, perchè se esso in massima è buono e risponde al desiderio

che si aveva di rendere più spedita l'amministrazione della giustizia, pur tuttavia presenta degli inconvenienti che sono gravissimi, e che nell'interesse generale debbano al più presto essere eliminati.

Ora su di un altro argomento voglio richiamare l'attenzione della Camera, ed ho finito. Quando si discusse la legge per la riforma delle tariffe giudiziarie, si parlò lungamente della posizione che per essa si sarebbe fatta al personale delle cancellerie e principalmente si parlò della posizione dei vice-cancellieri delle preture e degli scrivani che oggi conosciamo col nome di alunni. In seguito di ciò, nella seduta del 30 maggio 1882, si approvò un ordine del giorno così concepito:

“ La Camera invita il ministro di grazia e giustizia a provvedere alla regolarizzazione in modo stabile della posizione degli scrivani giudiziari. ”

Ora a questa posizione fu provveduto col regolamento 10 dicembre 1882, ma in qual modo? Si istituirono 600 posti gratuiti di alunni e si istituirono inoltre 1100 posti di alunni retribuiti con uno stipendio che dal massimo di lire 90, per quelli addetti alle Corti d'appello, scende sino al minimo di lire 60 mensili, per quelli addetti alle preture. Prescindendo dal considerare che il passaggio dal posto di alunno gratuito al posto di alunno retribuito e dal posto di alunno retribuito al posto di vice-cancelliere dipende sempre da eventuali vacanze, io non posso a meno di rilevare che il trattamento fatto a questi funzionari è troppo inferiore alla loro posizione.

Costoro, quantunque abbiano il modestissimo nome di alunni giudiziari, sono chiamati a compiere funzioni importanti e delicatissime; basti accennare che essi sono chiamati a fungere da attuari nell'istruzione dei processi penali, e che molto frequentemente sono adibiti come vice-cancellieri per assistere alle udienze. Occorre dunque migliorare la condizione di costoro in corrispondenza dell'ufficio che occupano, perchè altrimenti noi andremo incontro a seri guai. Io non starò qui a ripetere quello che ieri tanto eloquentemente, e molto meglio di quel che io potrei fare, si disse da altri oratori: dico però che se vogliamo che questo importantissimo ramo della giustizia proceda regolarmente, bisogna che pensiamo a togliere di mezzo gli spostati.

Nel dir ciò io non parlo tanto per l'interesse personale degli alunni, che pure hanno diritto di vivere, quanto parlo per l'interesse pubblico,

che è grandissimo allorchè si tratta dell'amministrazione della giustizia.

Mi permetto quindi di richiamare l'attenzione dell'onorevole guardasigilli sulla posizione degli alunni giudiziari, la quale è assolutamente inferiore a quella che essi meritano, inferiore all'ufficio che essi occupano, ufficio delicatissimo, e che non si può bene disimpegnare, nelle condizioni attuali, da chi tante volte potrebbe avere per cattiva consigliera la fame.

La Camera e l'onorevole ministro sanno che vennero presentate varie petizioni chiedenti il miglioramento della condizione degli alunni giudiziari: ora io spero, che, principalmente per le considerazioni d'interesse pubblico da me accennate, l'onorevole guardasigilli prenderà a cuore quest'argomento, vi porterà la sua attenzione e cercherà di migliorare la posizione di questi impiegati.

L'onorevole guardasigilli ha già fatto qualche cosa per gli uscieri e portieri giudiziari; ha nominato una o più Commissioni, le quali si occupano del miglioramento della sorte di costoro; faccia altrettanto per gli alunni giudiziari i quali occupano certo una posizione più importante; e se questo egli farà, io credo che renderà un servizio all'amministrazione della giustizia, che negli alunni trova un valutabile ausilio.

Io quindi rivolgo all'onorevole guardasigilli la formale preghiera, che anche per gli alunni si faccia quello che si è fatto per gli uscieri e per i portieri giudiziari; si nomini una Commissione, la quale si occupi del miglioramento della loro sorte.

Ed io confido che questa mia tanto modesta, quanto giusta preghiera verrà, dall'onorevole guardasigilli presa in considerazione.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Carboni.

Carboni. Gli oratori che mi hanno preceduto hanno suggerite molte e salutari riforme, che devono introdursi, particolarmente nell'amministrazione della giustizia penale.

Io mi associo ben volentieri agli stessi oratori. Riforme grandi sono di fatto necessarie, e tali da corrispondere alla civiltà dei tempi, ai progressi della scienza ed ai bisogni della società presente. E mi auguro che l'egregio guardasigilli, educato a buoni studi, col corredo di ottimi precedenti, saprà dare in questa parte l'impulso che meritamente si addice allo stato presente ed alla applicazione della scienza penale.

Intanto, per conto mio, mi limiterò a fare alcune modeste osservazioni. Io non domando ri-

forme: mi attengo semplicemente a chiedere l'autorevole interposizione dell' egregio guardasigilli acciò siano esattamente osservate alcune disposizioni delle leggi che attualmente ci governano.

E, prima di tutto, io domanderei un maggiore rispetto alla libertà individuale. Io conosco dei paesi nei quali, appena si commette un reato, si procede agli atti i più importanti della procedura, anche senza l'intervento del giudice istruttore, o del pretore, che pure sono chiamati dal vigente Codice di procedura penale a stampare i primi passi nell'istruzione dei processi; ed un semplice brigadiere dei carabinieri, secondo che gli viene il ticchio, procede ad arresti alla rinfusa.

E dopo questi atti arbitrari, interessato egli a sostenerli, fa quanto è possibile per raggranellare o preparare degl'indizi a carico di quel povero che è stato la vittima del suo arbitrio. Ora, questi poveri arrestati (dico poveri arrestati perchè sono più e più le vittime di questi arbitrii), questi poveri arrestati arbitrariamente, *male capti*, sono *bene detenti*, e rimangono per mesi ed anni detenuti finchè il pronunciato della giustizia, o della Camera di consiglio, o della Sezione di accusa non dichiara non esser luogo a procedimento.

È questo uno sconcio scandaloso: così l'ho qualificato molte volte dal mio seggio di difensore, così ho il coraggio di dirlo qui in Parlamento; sconcio scandaloso che la giustizia dell' egregio guardasigilli deve far cessare, e può far cessare, sol che il voglia, inculcando ai suoi dipendenti che le prescrizioni del Codice di procedura penale, il quale dispone che nessuno possa essere arrestato salvo il caso di flagrante reato o dietro mandato di cattura rilasciato dall'autorità legittima, sieno esattamente osservate.

Cio è necessario perchè vi hanno, ripeto, dei paesi in cui queste disposizioni salutari, che garantiscono uno dei diritti più preziosi che ci accorda lo Statuto, la libertà individuale, sono ad ogni momento violate.

Una seconda preghiera io debbo poi rivolgere all'onorevole guardasigilli, ed è: che in omaggio alla giustizia, che deve essere il supremo scopo di noi tutti, sia reso, non dico più facile, ma meno intrigato e meno difficile, l'adito alla giusta difesa degli imputati. Noi patrocinatori molte volte ci troviamo di fronte ad alcuni ostacoli per cui la difesa non solamente ci resta intralciata e difficile, ma talora veramente impossibile.

E, in primo luogo, rammenterò l' egregio guardasigilli, il quale è pure valentissimo patrocinatore, che secondo il sistema usato per lo passato,

se gli imputati erano poveri, per essere ammessi al beneficio della gratuita clientela, e quindi per poter citare i testimoni a difesa a spese dell' Erario, bastava un semplice certificato dell'autorità municipale che ne provasse la povertà; oggi non più; nell'interesse della finanza si domanda anche il certificato dell'agente delle imposte.

Ora l'agente delle imposte non è un impiegato a cui si possa dare ordini, particolarmente da un povero carcerato o dal suo difensore, e molte volte i certificati vengono in ritardo, e quando, cioè, non più si possono presentare le note dei testimoni entro il termine perentorio di tre giorni antecedenti all'apertura del dibattimento, onde i testimoni debbono essere irremissibilmente rifiutati.

Ora questo è uno sconcio che l' egregio guardasigilli può far cessare di un tratto, ordinando che nell'istruzione preliminare dei processi, come si richiede il certificato del municipio per constatare la possidenza dell'imputato, venga anche richiesto il certificato dell'agente delle imposte; ed in questo modo non succederanno più gli inconvenienti che ho indicati.

In secondo luogo, nello scopo sempre di rendere meno difficile il compito della difesa di un povero imputato, che soventi viene dichiarato innocente, un'altra preghiera io devo fare all' egregio guardasigilli, ed è quella di far cessare l'inconveniente che attualmente, e non di rado, si verifica che, fissato già il dibattimento, il difensore sia costretto a fare passi inutili alla cancelleria, e ad instare e reclamare che il processo sia messo a sua disposizione, acciò possa farne il riassunto, e possa comunicarlo all'imputato.

Il Pubblico Ministero, il quale ha assistito all'istruzione del processo, e deve conoscere di già le risultanze, e il presidente delle Assise che lo deve aver esaminato prima che si assegnasse il dibattimento, non hanno bisogno di ritirarlo dalla cancelleria e di rendere per tal modo difficile il ministero della difesa, massime quando sono molti i difensori.

Un'ultima preghiera, che tende parimenti a non arrecare ingiuria a' dritti che ha voluto accordare la legge, ed ho terminato le mie modeste osservazioni.

Soventi riesce difficile il ricorso in Cassazione contro le sentenze emanate in materia correzionale o criminale, perchè mentre da una parte si ha un termine perentorio fissato dalla legge per interporre il ricorso, e un altro termine egualmente

perentorio per produrre i motivi del ricorso, d'altra parte disgraziatamente si verifica che giammai nell'un periodo, e solo quando è già assai inoltrato, e talvolta anche quando è sullo spirare l'altro periodo, si depositano nella cancelleria il processo verbale del dibattimento e la sentenza contro la quale si deve ricorrere. Quindi è che motivi soddisfacenti del ricorso molte fiate per questa ragione non si possono portare. Il quale sconcio è reso anche più grave dal sistema che le Corti supreme regolatrici hanno già inaugurato che non si possa nè si debba, cioè, tener conto dei motivi sopraggiunti.

Perciò io mi raccomando che anche a questo riguardo l'onorevole guardasigilli voglia fare le opportune raccomandazioni le quali inculchino una maggior sollecitudine; e con ciò ho finito.

Presidente. Essendo esaurito l'elenco degli oratori iscritti nella discussione generale dò facoltà di parlare all'onorevole relatore.

Guala, relatore. Le condizioni fatte al relatore del bilancio di grazia e giustizia sono per quest'anno straordinariamente eccezionali; imperocchè se da una parte trovasi nelle stesse condizioni in cui trovansi tutti gli altri suoi colleghi, i quali, dovendo riferire sui servizi degli altri Ministeri, hanno però dovere di attenersi strettamente a quanto la Commissione del bilancio ha determinato, nell'intento di potere arrivare prima della scadenza del termine a votare ed a lasciar votare dall'altro ramo del Parlamento tutti i bilanci dello Stato, dall'altra parte però si trova in condizioni eccezionali per il fatto che per il bilancio del Ministero di grazia e giustizia che stiamo discutendo, e per i servizi da esso dipendenti, sono allo studio le più alte, le più gravi questioni che immaginare si possano, nell'intento di dare un indirizzo diverso a questo ramo così importante e così delicato della pubblica cosa.

Si tratta in sostanza dell'amministrazione della giustizia nel nostro paese; e le opinioni le più svariate, e dentro, e fuori del Parlamento, si sono manifestate. Ma per non toccare che degli studi ufficiali, di quelli che si fanno per ordine governativo, o per mandato della Camera, mi basta ricordare gli studi della importantissima Commissione, di cui era presidente l'egregio nostro collega Tajani, e di cui fu dotto relatore l'onorevole Righi, la quale, dopo aver trattato diffusamente tutte quante le questioni dell'ordinamento giudiziario, presentò al paese i problemi più ardui e delicati a risolversi.

Sopra questa questione, e sopra molte altre congeneri, si è portata l'attenzione vostra ieri ed

oggi, onorevoli colleghi; onde se alla Commissione del bilancio era doveroso, per parte sua, di fare ogni sforzo per contenersi nella stretta cerchia del bilancio oggi in discussione, per parte vostra avete fatto pur bene a ricordare questi gravi problemi, ed a dirne ciascuno secondo l'intima sua coscienza, secondo il convincimento che ne porta; e trarne quella soluzione che gli parve più conveniente.

Però se io, da una parte, sono astretto ai doveri che mi ha imposti la Commissione a cui appartengo, dall'altra, come cittadino, ho il diritto di dire di volo e fugacemente anche le mie impressioni sopra alcuni di questi quesiti sottoposti alla osservazione del Parlamento, e forse più tardi, e speriamo presto, al suo esame.

Alcune delle questioni sollevate toccano il bilancio, e sopra a questo mi riservo di dire l'opinione mia come relatore, e come membro della Commissione generale del bilancio.

Le questioni sollevate si possono ridurre sostanzialmente a tre; alcune di ordine generale, ed a queste appartengono le osservazioni degli onorevoli Demaria, Parenzo, Frola, Ercole, Polesini, Buttini, Caperle, Lazzarini, e quelle testè fatte dal collega Carboni; una sola appartiene al concetto generale del bilancio, ed è quella gravissima sollevata dagli onorevoli Falconi e Cuccia relativa ai sessenni da concedersi alla magistratura; finalmente una terza questione, che ha pure una certa gravità, è quella sollevata dall'onorevole Turbiglio sull'articolo 17 del bilancio il quale concerne gli uscieri.

Io non ho, signori, la pretesa di rifare tutto il cammino dottamente percorso dagli oratori che mi hanno preceduto: soltanto m'importa di dire che seppure abbiamo obbedito da una parte alle esigenze strettissime del tempo, le quali per la legge di contabilità ci comandavano di non fare arrivare il 30 giugno senza che i bilanci fossero divenuti leggi dello Stato, abbiamo nondimeno sentito la gravità del dovere che s'incombeva all'infuori della cerchia strettissima delle cifre del bilancio.

Non è che non l'abbiamo esaminata di volo anche noi la grave questione; non è che la nostra attenzione non vi si sia portata sopra; non è che noi non si sia sentita la necessità di far pure appello al valore, alla buona volontà dell'egregio ministro che ha tanto illustrato la cattedra ed il foro cui appartiene, e che con tanto valore ha e nei libri e negli scritti e nelle difese dottissime dimostrato l'importanza della sua personalità; non è che noi non abbiamo sentito il bisogno di ri-

correre a questo provato valore, a questa sua sperimentata intelligenza perchè venisse in aiuto alla lamentata posizione in cui si trova la magistratura italiana. Anzi è appunto questa, assieme a quelle altre circostanze di gravi e poderosi problemi i quali sono sottoposti alla nostra osservazione e che giacciono in esame presso le varie Commissioni, appunto questa, io dico, era un'altra circostanza, la quale ci rendeva più rincrescevole il nostro mandato per la esigenza che ho detto, quella cioè di avere un ministro altamente intelligente il quale indubbiamente e come filosofo e come scienziato e come patrono e come avvocato si era reso conto dei bisogni che si lamentano; e quanto egli più che altri dovesse desiderare di darvi una soluzione raccomandando il suo nome ad una grande riforma, quale sarebbe la riforma giudiziaria.

L'onorevole mio amico Demaria, il quale è lustro del foro a cui io pure appartengo, esordiva le sue dotte parole ricordando la grave condizione fatta dalla legge modificatrice della libertà provvisoria per alcuni reati.

Io non ho bisogno di fermarmi, tanto meno come relatore del bilancio, sopra questa questione. Mi basta di accennare di sfuggita che in realtà questa legge ha assolutamente bisogno di un nuovo esame. E basta ricordarò ancora una volta come vi sono dei reati gravissimi che possono esser puniti con lunghi anni di detenzione, e che pure permettono la libertà provvisoria, mentre vi sono altri reati, come quelli indicati ieri dall'onorevole Demaria, che possono esser puniti soltanto con una multa estensibile a 200 lire, e che, ciò nonostante, non permettono la libertà provvisoria. Onde avviene che chi commette questo reato, indubitabilmente minore, a giudicarlo almeno dalla gravità della pena comminata, chi commette questo reato in un sito in cui l'ufficio d'istruzione sia molto preoccupato per altri reati maggiori per numero e per gravità, deve languire lunghi mesi in carcere aspettando di esser giudicato e, nella peggiore delle ipotesi, condannato a 200 lire di multa. È evidente che un controsenso tale non può durare più a lungo.

Ma pur troppo questo non è il solo guaio che si deplori in questa legge. Ad ogni modo è il più importante. Non credo però che le raccomandazioni fatte all'egregio ministro in questa parte si possano risolvere in altro che in raccomandazioni perchè egli presenti disegni di legge, poichè non ritengo che egli possa nè con istruzioni, nè con circolari e neanche con decreti regi provvedere altrimenti per ovviare a questi inconvenienti,

a queste antinomie della legge sulla libertà provvisoria.

Egualemente io credo che non si possono fare raccomandazioni, e tanto meno in sede di bilancio, al ministro, per correggere quelle altre disposizioni adottate dall'onorevole Demaria e relative alla sezione d'accusa, alle requisitorie dei procuratori del Re che sono copiate da quelle del procuratore generale e che finiscono per essere la sentenza della sezione d'accusa.

È indubitato che chi vuol sapere in precedenza quale sarà la sentenza della sezione di accusa, rileggendo la requisitoria del procuratore del Re, è certo in molti casi, di trovare ristampate e riprodotte le medesime ragioni, i medesimi motivi senza nessuna variante ancora quando, come alcune volte è accaduto, e, come diceva l'onorevole Demaria essere accaduto a lui, sieno intervenute delle lunghe Memorie, a confutazione di un errore, o di un concetto giuridico, o di una cattiva interpretazione della legge fatta dal primo giudice.

Ma non sono queste sufficienti ragioni perchè in sede di bilancio si possano raccomandare modificazioni al funzionamento della sezione di accusa, quantunque io non dubiti che modificazioni gravissime vi si dovranno portare, quando si verrà ad una legge di riordinamento giudiziario.

Ad ogni modo il ministro è dotto, è intelligente e farà senza dubbio quello che sarà possibile per questa e per le altre cose che furono raccomandate dall'onorevole Demaria.

Ma la più grave di tutte le questioni sollevate dall'onorevole Demaria è quella dell'esecuzione delle sentenze contumaciali in materia correzionale.

Sono avvenuti dei fatti un po' strani. È avvenuto, per esempio, nel nostro paese, il quale ha un'emigrazione temporanea piuttosto grande, che cittadini, i quali nell'avviarsi all'estero hanno pernottato per una sola notte in un albergo nel quale in quella stessa notte è accaduto un reato e all'indomani sono partiti, sieno stati giudicati in contumacia perchè non ritrovati al loro domicilio, d'onde erano partiti pochi giorni prima per recarsi all'estero, ed in contumacia sono stati condannati a qualche anno di carcere; e tornati poi in patria hanno trovato il mandato di cattura, senza immaginarsi neppure la ragione per cui erano irremissibilmente condannati, senza speranza di opporre un'eccezione qualunque alla sentenza contumaciale, e quindi senza il contraddittorio della difesa e delle loro buone ragioni alla sentenza che li aveva condannati.

Certamente non sono frequenti i casi di que-

sta specie; ma quando si muovono lagnanze per gli inconvenienti dell'amministrazione della giustizia e al modo con cui quest'amministrazione è legata dalla legge in vigore, certo l'inconveniente più grave è questo del quale ho parlato.

A questo proposito oggi l'onorevole Buttini, se non erro, tornava sopra osservazioni fatte già ieri, e relative alla interpretazione e al modo con cui si applica l'articolo 440 del Codice di procedura penale, che da alcuni si è considerato come una violazione del principio statutario, il quale dice: "nessun cittadino potersi distogliere dai suoi giudici naturali."

Io credo che (me lo consentano gli egregi contraddittori) intorno a questa questione sia necessario essere molto cauti. Il rinvio al correzionale fatto dalla sezione di accusa, è indubitabilmente un beneficio per l'imputato. Un beneficio perchè egli non potrà mai esser condannato con una pena più grave di 5 anni di carcere, meno quei casi eccezionali in cui la pena del carcere può essere raddoppiata.

Un beneficio poi anche perchè il giudizio correzionale è senza dubbio moralmente meno infamante che non il giudizio criminale emanato dalle Assise e coll'intervento dei giurati. So bene che è più facile la difesa, e, si dice anche, più probabile l'assoluzione (il 30 per cento circa) dinanzi ai giurati che non dinanzi ai tribunali correzionali; ma il dedurre però che il rinvio al correzionale è fatto con evidente violazione del principio statutario allargando le disposizioni degli articoli 440 e 441 del Codice di procedura penale, mi pare sia una tesi abbastanza grave. Ed in ogni caso occorrerebbe portare fatti e documenti che dimostrassero come sia altrettanto necessario, in quanto al caso che abbiamo discusso, perchè una disposizione immediata, dato che l'ordinamento giudiziario non sia così sollecito a venire, si presenti per riparare a questi inconvenienti che si lamentano.

L'onorevole Parenzo, che qui si è meritato l'appellativo di fulmineo, disse ieri delle cose molto gravi, ma delle cose anche giuste. Però se io avessi, non dico un consiglio da dare, ma una qualche cosa da esprimere all'onorevole mio amico Parenzo vorrei dirgli di non esagerare quando prova la verità, e la vuole dimostrare.

È indubitabile che la condizione della nostra magistratura, non sia delle più belle. È indubitabile che forse in tutta Europa i magistrati meno pagati sono i magistrati italiani. Ma da

questo al definire la posizione della magistratura italiana come indecente, mi pare che ci corra.

Nè, d'altra parte, mi pare che nel Parlamento si possa in questo momento sollevare una questione così grave con una frase così mordente e, se volete, così fulminea, come l'oratore che l'ha pronunciata, senza che sia contraddetta non solo dall'onorevole ministro, cui spetta la tutela del decoro e della dignità della magistratura, ma anche da tutti coloro (e siamo tutti noi) che delle cose affermate dall'onorevole Parenzo sarebbero, se vere, responsabili. Imperocchè, se la condizione della magistratura fosse indecente, noi dovremmo pretermettere ogni bilancio ed ogni altra questione e provvedere perchè la condizione della magistratura non fosse più tale.

Da alcuni oratori, dallo stesso onorevole Parenzo e dall'onorevole Pelosini, si è messo innanzi la condizione di sospetto, in cui si trova un ramo della magistratura, quello del Pubblico Ministero che dipende essenzialmente dal potere esecutivo, mentre il potere giudicante è indipendente. È questo un inconveniente reso più possibile dalla legge, per quanto io sappia, che in fatto verificantesi. Vi possono e vi sono forse dei casi in cui un procuratore del Re o un sostituto procuratore del Re, millantandosi di poter dare informazioni anche sul capo del Corpo giudicante, possa arrivare a carpire il voto del magistrato; ma è assai raro il caso che egli giunga ad esercitare una influenza qualsiasi sulla libertà o sulla indipendenza di questo.

Nè io credo che alcun magistrato il quale senta, come sentono tutti i magistrati italiani, alcun poco di sé, lascerebbe il fatto così, senza denunciarlo al ministro di grazia e giustizia; il quale avrebbe non solo il diritto, ma anche il dovere di punire, nel caso accennato, l'ufficiale da lui dipendente.

Quello che vi è proprio se non d'indecente, almeno di anormale e tale da doversi desiderare che cessi una volta, è l'anomalia che si verifica con le nostre benedette cinque Corti di cassazione. Vogliamo mantenere, con cinque magistrati egualmente autonomi, egualmente indipendenti, l'unità della giurisprudenza? Con cinque magistrati i quali sono padroni di dire e di fare ciò che vogliono?!

Su questo concetto dell'unità della giurisprudenza io credo che valga la pena di soffermarci due minuti.

Noi abbiamo alcuni punti di materia civile e penale molto controversi, e variamente definiti, i quali dimostrano come l'uguaglianza dei cittadini, che è uno dei cardini delle disposizioni statutarie

nostro, in definitiva possa venire completamente sconvolto a seconda della interpretazione della legge.

Il matrimonio dei preti, per esempio, è cosa grave: or bene a Torino dicono che è lecito, mentrechè a Napoli dicono che non lo è, quantunque si tratti di sacramento.

Io non mi voglio pronunziare su questa grave questione, ma è certo che il dissenso è anche un fatto più grave.

Così pure per i fratelli unilaterali vi è dissenso per la quota che loro tocca rispetto ai germani. Vi sono tre interpretazioni diverse della stessa legge: onde si può dire che i fratelli unilaterali concorrendo coi fratelli germani, a Torino hanno una quota *x*, a Napoli, una quota *y*, in Toscana, una quota *z*.

Altra grave quistione controversa fra le varie esposizioni è quella del dazio consumo. La medesima disposizione di legge s'interpreta diversamente a Torino se si tratta di dazio comunale, e a Roma se si tratta di dazio governativo.

Ed un'altra questione, quella degl'impiegati comunali e provinciali vi par essa così lieve? Ebbene la Corte di cassazione di Roma è in disaccordo con alcune delle altre Corti supreme del regno, sul punto " se si possa o si debba giudicare della ragione per cui l'impiegato è stato licenziato. " È una questione che ha una certa importanza, che ha poi, nelle applicazioni della vita pratica anche la sua gravità.

Anche in materia penale vi è dissonanza fra le varie Corti, e ancora ultimamente si è manifestato, a proposito dell'onore e della libertà dei cittadini, uno scroscio vivissimo, intorno alla interpretazione della calunnia, fra la Corte di cassazione di Torino, e la Corte di cassazione di Palermo.

La Corte di cassazione di Palermo, larga, interpreta l'articolo 375 del Codice penale il quale dice " che sono rei di calunnia coloro i quali, a disegno di nuocere ad alcuno, porgeranno contro il medesimo querela, o denuncia di un reato, di cui sanno essere innocente " nel senso che non ci sia il reato di calunnia, quando il fatto non è accaduto.

" Importa, dice la Corte di cassazione di Palermo, e lo dice mi pare con una certa filosofia con una certa interpretazione, degna di un grande magistrato, importa che il reato sia accaduto.

" Se il reato non è accaduto, ci sarà falsa denuncia, punibile con pena molto minore, non ci sarà mai la calunnia. "

La Corte di cassazione di Torino, invece, so-

stione che vi è calunnia, sia che il reato sia accaduto, sia che non sia accaduto, quando è certo che quello che fu calunniato era innocente ed il calunniatore lo sapeva.

Voi vedete quindi quanto grande sia la differenza.

Il medesimo fatto, commesso a Torino, può essere punito, perfino con i lavori forzati, se il fatto addebitato era punibile con i lavori forzati; il medesimo fatto commesso a Palermo non sarà mai punito altro che col carcere di cui all'articolo 580 del Codice penale.

In materia penale abbiamo poi altre differenze tra la Corte di cassazione di Roma e le altre Corti del regno, e particolarmente quella di Torino, intorno alla prescrizione dei reati di diffamazione, per mezzo della stampa.

La Corte di cassazione di Roma, con una sentenza magistrale, alla quale si sono avvicinate ora altre Corti, ha determinato che la prescrizione per la diffamazione debba essere di cinque anni, perchè la diffamazione è un reato comune.

La Corte di cassazione di Torino invece è molto esitante in proposito e si mantiene ligia alla legge della stampa, cioè alla prescrizione di tre mesi.

Io non voglio pronunziarmi su questa diversità di giudizi, non è qui il caso di farlo; ma io fo voti perchè anche in questa materia, che tocca da vicino l'onore e la libertà dei cittadini, vi sia un'eguaglianza di trattamento per tutti i cittadini del medesimo Stato, uguaglianza di trattamento che non si otterrà se non quando vi sarà un'uniformità di giurisprudenza determinata da una sola Corte di cassazione. E questo importerebbe di entrare nel tema della terza istanza, cosa che riguarda essenzialmente il ministro e sulla quale faccio un voto solo, anche come relatore del bilancio, e cioè ch'egli ci voglia aprire la sua nobile mente in proposito, onde noi tutti possiamo sapere quali sieno le tendenze di chi regge la cosa pubblica, in materia così delicata ed importante, e possiamo vedere per quali gradi si potrà arrivare ad ottenere questa benedetta unità di giurisprudenza.

L'egregio mio amico Frola ha toccato un'altra questione, nella quale è interessato il bilancio dello Stato: la soppressione o la modificazione dei tribunali di commercio. Ecco: io lascierei da una parte subito la parola *modificazione*. Io in fatto di tribunali di commercio ho una profonda convinzione; sono convinto cioè che i tribunali speciali facciano una giustizia speciale, che non è nell'interesse dei cittadini di ottenere; volere o non

volere il tribunale di commercio rappresenta una giustizia particolare *sui generis*, che noi dovremmo abolire in virtù del gran principio dell'egualianza dei cittadini.

Ma oltre il concetto generale, v'è un fatto, un argomento che dimostra l'inutilità di questi tribunali di commercio, anche quando fossero modificati, ed è che coloro i quali esercitano la giustizia nei tribunali di commercio sono il presidente, il segretario e qualche volta anche l'aggiunto giudiziario cioè tutte le persone togate che assistono il tribunale a far quelle sentenze che i giudici di commercio difficilmente saprebbero fare.

Ora, o signori, se i due giudici non togati si limitano nella maggior parte dei casi, all'ufficio di periti, e quando è permesso ai tribunali civili di valersi appunto dell'ufficio dei periti, per illuminarsi e per rischiarare la loro mente, non v'è una ragione per cui si debbano mantenere delle giurisdizioni speciali che offendono il concetto generale e che costano allo Stato una grave somma.

Io ho voluto fare sommariamente un conto sul costo dei nostri 28 tribunali di commercio e credo di non sbagliare dicendo che soltanto per il personale essi non costano meno di 1,200,000 lire. Poi vi sono le altre spese di locali e di cancellieri, per cui non si è lontani dal vero valutando la spesa per questi tribunali speciali ad un milione e mezzo e anche più. E, ripeto, questi danari si potrebbero risparmiare, dando cioè la competenza generale, che esercitano poi in fatto gli altri tribunali, da per tutto dove non vi sono tribunali di commercio, dando, dico, a questi tribunali anche la competenza generale sulla materia commerciale.

Onde io ringrazio l'onorevole Frola di avere sollevata una questione così delicata ed importante nel momento appunto in cui il ministro deve fare degli studi, per raccomandare, come dicevo, il suo nome a questa grande innovazione dell'ordinamento giudiziario; ed è certo che questa questione dell'abolizione dei tribunali di commercio non può a meno di richiamare la sua attenzione, per vedere se veramente sul serio questi tribunali rendano qualche beneficio allo Stato e all'amministrazione della giustizia, o se invece non siano la quinta ruota del carro.

Sopra l'altra questione delle cancellerie giudiziarie, che anche direttamente riguardano il bilancio dello Stato, e sulla quale hanno parlato l'onorevole Frola e l'onorevole Lazzarini, io credo possa essere conveniente per il Ministero di nominare una Commissione la quale esamini i risultati che si sono ottenuti finora dalla nuova legge. Certo vi sono contestazioni gravissime; chè,

mentre da una parte uomini egregi, forse l'onorevole Righi stesso, che fu di quella legge relatore, credono che essa abbia reso dei beneficii molto maggiori di quello che in definitiva sia stato, da altre parti si grida contro di essa. E perciò dovrebbe, questa questione, essere profondamente studiata, prima di portarvi sopra un rimedio assoluto. Io non sono da tanto da proporre il mezzo per risolverla, ma pare a me che la nomina di una Commissione la quale esaminasse i risultati e giudicasse *a posteriori*, cioè dopo di aver veduto quali sono gli effetti utili che si sono ricavati da questa legge, potrebbe essere un provvedimento convenientissimo.

Sul fatto accennato di volo dall'onorevole Ercole, a proposito del patrocinio gratuito, io non ho osservazioni da fare, nè come relatore del bilancio, nè come deputato.

Non conosco in tutti i particolari il fatto a cui ha alluso l'onorevole Ercole; che però vi siano, anche in tema di patrocinio gratuito, degli abusi, come in tutte le altre cose umane, è indubitabile. Si ammettono oltre i poveri, i non poveri, e, qualche volta, si pretermettono i poveri. Siamo uomini tutti, tanto quando si è membri della Commissione di patrocinio, che quando si è membri di altre Commissioni! E quindi nessuna meraviglia che anche sul patrocinio gratuito ci sia qualche inconveniente al quale sia necessario di porre riparo.

E vengo ora alla questione, che più m'interessa come relatore del bilancio, alla questione cioè dei sessenni alla magistratura.

Debbo premettere che l'egregio ministro, fin da quando assunse il potere, si preoccupò della curiosa condizione, che è fatta alla magistratura, quella cioè di essere essa trattata in un modo completamente diverso, quasi direi in un modo odioso, da tutti gli altri funzionari dello Stato. Egli si era preoccupato di questa questione, e ne aveva parlato col relatore del bilancio, il quale, a sua volta, ne aveva parlato coi membri della Sottocommissione e della Commissione generale, per vedere fin dove si poteva, anche con dello economie da farsi sul bilancio di grazia e giustizia, arrivare a togliere questi inconvenienti.

Accadono, o signori, in proposito dei fenomeni veramente curiosi. Se ciascuno di noi si domandasse il perchè la magistratura non ha sessenni come tutti gli altri impiegati, o i quinquenni, come gl'impiegati della pubblica istruzione, ed alcuni altri, per esempio, gli impiegati degli esteri; quale è la ragione, per cui fu esclusa da questo trattamento nella legge generale sul migliora-

mento della posizione degli impiegati, e nei decreti reali che furono emanati delle varie autorità, e negli stanziamenti fatti dai vari Ministeri, se, dico, si facesse questa domanda, credo che uno, per quanto esperto della materia, e studioso della questione, non saprebbe rispondervi.

Mi preme di ripetere che la cosa prende origine dalla legge generale del 7 luglio 1876, ove all'articolo 1° è detto, che " il Governo del Re dovrà presentare in allegato alla nota di variazione degli stati di prima previsione per l'anno 1877, gli organici delle amministrazioni civili, sottoponendo all'approvazione della legge generale del bilancio gli stanziamenti per pareggiare e migliorare gli stipendi inferiori alle lire 3500 degli impiegati di esse amministrazioni. »

Le lire 3500 divennero poi col regio decreto 31 dicembre 1876, 7000 per tutti gli alti impiegati, e colla legge 5 luglio 1882, 8000 per gli impiegati del Ministero dei lavori pubblici. Intanto però, mentre tutti questi impiegati avevano migliorati i loro stipendi, i soli magistrati rimasero esclusi da tal miglioramento.

Con regio decreto poi del 31 dicembre 1876 si pensò di regolare tutti questi nuovi stipendi ed assegnamenti agli impiegati e funzionari dello Stato; ed anzi più tardi, con decreto del 29 gennaio 1880, si determinò che dal 1° giugno 1880 l'aumento del decimo dello stipendio cominciasse a decorrere in favore degli impiegati dal mese successivo a quello in cui avessero compiuto il sessennio, mentre prima cominciava a decorrere dal primo dell'anno successivo.

Orbene, tutti questi impiegati hanno avuto gli aumenti sessennali per via di stanziamenti nel bilancio. Nel solo Ministero di grazia e giustizia, mentre gli impiegati del Ministero stesso godono del sessennio, non se n'è fatta l'applicazione ai magistrati.

Quale la ragione di questa diversità di trattamento? Io sfido chiunque a dare una ragione chiara, precisa, che valga a persuadere qualunque persona di buon senso, che valga a giustificare la esclusione dei magistrati dal beneficio del sessennio.

Io assicuro la Camera, che la prima volta che l'egregio ministro mi annunciò il suo proposito di aumentare l'organico in conformità a quello che avevan fatto tutti i suoi colleghi negli anni precedenti, io non potei a meno di applaudire a tale suo proposito, e di far voto perchè potesse sollecitamente venire attuato.

Ma qui è intervenuta la Commissione del bilancio, la quale non ha voluto che si trattasse ora di organici, perchè una discussione sugli organici

avrebbe potuto impedire l'approvazione dei bilanci prima del 30 giugno 1885; e per conseguenza questa questione del sessennio alla magistratura è rimasta ancora in sospeso.

Io spero che l'egregio ministro vorrà ripetere alla Camera quelle assicurazioni che egli faceva privatamente di non voler desistere dalla sua domanda, il cui accoglimento sarà indubitabilmente un lenimento alla condizione dei magistrati; imperocchè, o signori, vi sono molti pretori ed anche molti giudici i quali non hanno l'attitudine di passare ai gradi superiori, e devono languire molti anni nello stesso grado; e per questo aumento del decimo potrà essere di qualche conforto.

Salaris. Per l'incapacità.

Guala, relatore. Ma la stazionarietà dei magistrati non è sempre indizio di incapacità, onorevole Salaris, poichè nello stesso modo che un capitano che comanda bene una compagnia non è sempre capace di comandare un battaglione, così un magistrato può pronunciare buonissime sentenze, ma avere poca attitudine a presiedere un dibattimento, poichè per ciò occorre un'attitudine speciale.

Come vi sono degli uomini di molto valore i quali tremano nel dire quattro parole in pubblico, così vi sono dei magistrati i quali, pur essendo riputati intelligenti, non hanno la capacità, il coraggio di presiedere un dibattimento, di indurre un testimonio che non vuol parlare a dir quello che sa, di tenere a freno un avvocato o un Pubblico Ministero, il quale varchi i limiti.

Or bene o signori, non si può dire che tutti coloro i quali rimangono nei minori gradi, vi rimangano per incapacità, ed è a questi che bisogna provvedere confortandoli appunto coi sessennii.

Ma un'altra ragione impone tale provvedimento. Perchè i magistrati devono essere trattati diversamente dagli altri funzionari dello Stato?

Senza andare fino all'affermazione che faceva il nostro collega Parenzo, io credo che questo lenimento sarebbe sufficiente per dimostrare come l'attenzione del Parlamento si rivolga anche sulla magistratura, certamente nei limiti del bilancio, per compensarla della condizione non certo splendida, in cui alcuni funzionari si trovano.

Ho detto nei limiti del bilancio; ed in vero l'egregio ministro ha già dimostrato che si potrebbe con una spesa corrispondente a quella che si iscrive per questo servizio in tutti gli altri Ministeri provvedere a questa misura di uguaglianza.

Io avrei finito, signori, se non m'incombessero,

come relatore del bilancio e non più come deputato, di richiamare l'attenzione dell'egregio ministro sopra una circostanza, che ha meritato la considerazione della Commissione generale del bilancio.

È da alcuni anni che si inscrivono nel bilancio 10,000 lire, (tanto da aver raggiunto con questo ultimo le lire 55,000) per fare studi e esperimenti relativi alla prova generica nei reati di veneficio. I progressi della scienza hanno fatto anche progredire l'arte dei malfattori, ma vi sono alcune circostanze speciali che, anche senza il progresso nell'arte del mal fare, inducono a caratterizzare i reati di veneficio diversamente da quanto era ritenuto anticamente. E così, per esempio, la presenza di alcune sostanze alcaline in cadaveri in putrefazione, che può essere determinata da ragioni estrinseche all'avvelenamento, fu invece in alcuni casi ritenuta come indizio di avvelenamento.

È indubitato che fu ottima cosa ordinare degli studi in proposito, ma dove sono questi studi? Hanno essi raggiunto tal grado da assicurare un retto giudizio da parte dei giurati, o dei magistrati, evitando che si condanni un innocente? Siamo in condizione con questespesa di dire realmente che la questione sia risolta? Ecco la questione proposta dalla Commissione del bilancio, e sulla quale io aveva incarico speciale di richiamare l'attenzione dell'illustre guardasigilli.

Io ho con ciò esaurito il mio compito; anzi a rigore, io l'ho allargato, perchè il compito mio doveva essere necessariamente ristretto, come relatore alla materia del bilancio. Spero però che gli onorevoli colleghi i quali hanno prima di me portato la loro dotta attenzione sopra argomenti così gravi e così vitali come quelli che si attendono agli ordini giudiziari, non saranno troppo malcontenti che io abbia speso intorno ad essi qualche parola; perchè pare a me che, se la giustizia è il fondamento dei regni, debba essere obbligo nostro sacrosanto di provvedere ad essa, e di portare la nostra attenzione principalmente su questa parte dei pubblici servizi per poter pretendere che la giustizia rappresenti la verità per tutti; e sia resa con quella imparzialità e quella giustizia che sono desiderabili soprattutto ove sono in gioco l'onore, la libertà e gli averi dei cittadini. (*Bravo!*)

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Tajani.

Tajani. Io ho chiesto di parlare perchè e ieri, e oggi mi pare che un equivoco abbia dominato nella discussione. Ho taciuto fino a questo mo-

mento nella speranza che il relatore della Commissione avrebbe questo equivoco dissipato; ma poichè egli, pur facendo un discorso eloquentissimo, non lo ha fatto, io sono costretto ad esprimere in proposito la mia opinione.

Tutti gli oratori su questo bilancio hanno notato che lo stato finanziario dei nostri magistrati è infelice; nè di ciò alcuno può dubitare. L'onorevole mio amico Cuccia però ha dedotto un corollario da tale osservazione avvertendo che dal Governo si risponde sempre che non ci sono i mezzi per provvedervi e aggiungeva: io comprendo questa opposizione di carattere finanziario in tutti gli altri argomenti fuorchè in quello che concerne la magistratura.

Ora, queste parole dell'onorevole Cuccia non contraddette da alcuno potrebbero far credere che lo Stato in Italia non ponga nel suo bilancio somme sufficienti per pagare la magistratura.

È questo l'equivoco che a parer mio bisogna dissipare.

La somma che noi inscriviamo nel bilancio per gli stipendi ai magistrati ascende a 24 milioni, o signori! Ebbene tale somma è superiore a quella che paga l'Inghilterra per i suoi magistrati, fra i quali ve ne sono che hanno 100,000 lire di stipendio. I 24 milioni, proporzionalmente alla popolazione di trentasette milioni, sono più di ciò che spende la Francia; più di quello che spendono e la Germania e l'Austria-Ungheria.

Lo Stato italiano quindi fa, finanziariamente parlando, il suo dovere, perchè la giustizia sia amministrata; ora, come va che i magistrati si trovano in miserevoli condizioni? Altrove bisogna cercare il tarlo, e l'osservazione dell'onorevole Cuccia, me lo perdoni, bisogna metterla da banda; perchè a parer mio con ventiquattro milioni può aversi una magistratura ben pagata.

È questa considerazione mi richiama le parole che furono pronunziate ieri dall'onorevole Parenzo e che diedero luogo ad un fatto personale da parte dell'onorevole Zanardelli. E chiarisco per mio conto che i ministri d'Italia hanno fatto il loro dovere, tutti sono stati operosissimi; tutti i guardasigilli, me compreso, hanno avuto la coscienza del proprio dovere. E io rendo omaggio all'attività dell'onorevole Zanardelli, il quale, ha portato a compimento il Codice di commercio, ed aveva preparato il Codice penale, che il ministro Savelli ha poi presentato e l'attuale guardasigilli ha emendato.

Ma, considerate le condizioni in cui ci troviamo, non era forse meglio che l'attenzione del Governo si rivolgesse dapprima alle riforme organiche e

pensasse poi alla riforma delle leggi? (*Bravo!*)
È questa la questione.

Ora io opino che le leggi tanto valgano quanto valgono gli strumenti che devono applicarle. E preferisco aver leggi cattive in mani sicure, piuttosto che leggi buone in mani non sicure. Ecco perchè io vorrei l'attività del Governo e di tutti i guardasigilli si rivolgesse dapprima alle riforme organiche. Molto più che in esse si trova anche la soluzione del nodo finanziario; perchè in Italia abbiamo una magistratura che è per lo meno il doppio di quello che dovrebbe essere.

Ma c'è qualche cosa di peggio, o signori; mentre abbiamo questo numero eccessivo di magistrati e cerchiamo alla cultura giuridica del paese assai più che non possa dare, da un altro lato offriamo un prezzo minimo.

Ora le leggi del mercato si impongono in tutti fatti sociali; e se noi, per avere un magistrato, abbiamo bisogno di una materia preziosa che vale cento ed andiamo sul mercato ad offrir dieci, siate sicuri che la merce che noi compriamo è per il novanta per cento, merce avariata. Con ciò non intendo di menomare in alcuna guisa la capacità della nostra magistratura. Io affermo, senza tema di errare, che nei nostri tribunali superiori, Casazioni e Corti d'appello, vi sono giureconsulti quali qualunque altro paese d'Europa si terrebbe onorato di avere.

E poichè bisogna parlare chiaro, dirò che il male e il fradicio si trova negli strati inferiori. E perchè? Perchè con cattivi ordinamenti abbiamo creato un vivaio pessimo, e quando il vivaio è pessimo, le piante non possono dare certamente buoni frutti.

Noi, in ogni anno, diciamo ai giovani: venite, apriamo il concorso per 120 posti di uditore; ma sapete in che condizioni vi troverete quando sarete nominati? Vi faremo morire di fame, perchè non vi daremo un centesimo per sei o più anni; dopo non vi daremo che un centinaio di lire al mese, che non basteranno neppure a togliervi qualche debito che abbiate contratto nei sei o sette anni precedenti.

Ora io domando se si può seriamente supporre, che e i ha qualche coscienza di sè stesso, si presenti a questi concorsi.

Perciò da molti anni a questa parte noi abbiamo reclutato giovani dai quali non possiamo attendere una intelligente magistratura.

È quindi della incapacità della magistratura non risentiamo ancora gli effetti veri perchè abbiamo tuttavia resti delle vecchie magistrature regionali veramente capaci e rispettabili. Ma quando que-

sto individualità declinino ci troveremo innanzi a seri guai. E anche sotto questo aspetto pertanto, la riforma organica sarà ottimo rimedio perchè offrirà modo al Governo di sbarazzarsi di tutti i funzionari inetti; senza di che si dovrebbe venire ad un rimedio rivoluzionario.

Per semplice concatenamento d'idee, e chiedendo venia alla Camera di intrattenerla all'ultima ora, io vorrei fare un'altra raccomandazione al Ministero.

Ho detto che le riforme organiche sono una necessità, e che le farei precedere anche alla riforma dei Codici e delle leggi. Ma è giustizia l'aggiugnere che se le riforme non si sono fatte, è dipeso non da mancanza di attività e di energia da parte dei guardasigilli, ma in gran parte dalla loro instabilità per le frequenti crisi.

Noi abbiamo avuto in 20 anni non so quanti guardasigilli. Questa situazione così precaria rende sempre incerti, e se io dicessi all'onorevole Pessina: pensate a fare un organico, egli mi risponderebbe: assicuratemi un anno di vita. Io non potendogli dare questa assicurazione, sarei costretto a non insistere su questa mia domanda. (*ilarità*)

Ma io credo che una cosa il Governo potrebbe fare, quella cioè di resistere alle continue iniziative parlamentari per aumento di magistrature giudiziarie.

Per verità, questa è una cosa che non mi va giù. Oggi viene l'onorevole Giovagnoli che vuole la pretura a Monterotondo, parlo di questa perchè è quella che mi viene alla punta della lingua, e l'onorevole guardasigilli, per cortesia, accetta la sua proposta. La Commissione, per cortesia verso un collega l'accetta pure, e la Camera, alla sua volta, per cortesia la vota. E così abbiamo una pretura a Monterotondo.

Poi uno viene di qua, uno di là, mentre abbiamo 500 preture soverchie nello Stato. E se domani mattina un nostro collega chiedesse un tribunale al Testaccio, per comodo dei negozianti di vino che stanno là, il ministro direbbe: è cortesia, è uso invalso che il ministro non si opponga alla presa in considerazione. Fatto il primo passo, la Commissione e la Camera, per cortesia, accetterebbero la proposta, e si porrebbe il tribunale al Testaccio. (*Si ride*) Io vorrei quindi pregare il ministro di stringere un po' i freni, di resistere alle pressioni assurde che noi tutti i giorni veniamo a fare al Governo, spesso non per altro che per necessità elettorale; concorrendo così a intralciare quel cammino che dovremmo invece rendere sempre più piano e facile verso la riforma che invociamo. (*Benissimo! Bravo!*)

Presidente. La facoltà di parlare spetta all'onorevole Cuccia.

Cuccia. Ringrazio l'onorevole Tajani di aver voluto citare alcune mie osservazioni di ieri, sebbene, per un equivoco, egli, credendo di combatterle, in sostanza le abbia sostenute.

I 24 milioni che lo Stato eroga, ciascun anno, per pagare la magistratura del regno, sono, chi lo può negare, una cifra cospicua; ma i magistrati sono male remunerati. E perchè? La risposta è evidente: son troppi. Riducetene il numero e quei 24 milioni vi lasceranno margine ad una remunerazione soddisfacente, e tale da attutire non solo, ma forse anco da disperdere, una volta per sempre, i lamenti, e le querimonie che si fanno a questo proposito.

L'onorevole Tajani diceva che la discussione attuale si è aggirata intorno ad un equivoco. Ma qual sarebbe secondo lui cotesto equivoco?

L'onorevole relatore del bilancio secondo l'onorevole preopinante avrebbe dovuto dire qualche parola su di ciò; non l'ha detta, ed ecco perchè l'onorevole Tajani ha chiesto di parlare.

Me lo perdoni l'onorevole Tajani; un equivoco c'è; ma è piuttosto da parte sua, anzichè sulla questione unica che il relatore ha trattato, e della quale anche io ebbi ad intrattenermi e che non è nè punto nè poco quella la quale riguarda la complessiva spesa fatta dallo Stato per la magistratura. Anzi, l'onorevole relatore della Commissione del bilancio, io e qualche altro onorevole collega abbiamo espressamente riservata la questione della riforma giudiziaria, e ci siamo limitati a dire: attendiamo che il ministro si risolva a questa riforma, dalla quale si otterrà, oltre una migliore amministrazione della giustizia, una riduzione del personale.

In tutto ciò noi siamo in perfettissimo accordo.

Però, onorevole Tajani, la questione che feci ieri invocare l'equità come ragione superiore alla finanza, non è, com'egli crede, la grossa questione che concerne l'ordinamento della magistratura. Niente affatto. La questione sulla quale il relatore della Commissione del bilancio si è trattato con tanta competenza e con tanta sobrietà, è quella del sessennio. Sulla grande questione del riordinamento molte cose pregevoli si sono dette dall'onorevole collega Tajani, di cui ho avuto l'alto onore d'essere compagno in un altro lavoro del quale ha presentato relazione preziosa l'onorevole Righi, che io ho sentito, non so con quanta opportunità, criticare.

Io non verrò qui ad anticipare questa discus-

sione, nè credo che l'onorevole Righi vorrà sorgere a parlare a questo riguardo.

Presidente. Non si tratta di un documento parlamentare e quindi non se ne può fare argomento di discussione nella Camera.

Cuccia. Pur troppo, onorevole presidente, non è un documento ancora acquisito alla Camera e però non è di questo che noi dobbiamo parlare, ma bensì della modesta questione dell'aumento sessennale degli stipendi della magistratura. Io prego quindi la Camera di volere, poichè le è stata messa innanzi, risolvere, in un modo qualunque, questa questione.

In proposito bisogna prima di tutto mettere in rilievo se l'aumento sessennale degli stipendi sia un principio buono o cattivo di pubblica amministrazione.

Poco fa, l'onorevole Salaris, interrompendo il relatore, diceva: "così si premia l'incapacità; coloro che non possono andare avanti, perchè non idonei ad essere promossi, avranno il vantaggio di vedersi aumentato lo stipendio."

Questa interruzione dell'onorevole Salaris rende necessaria, dunque, questa questione preliminare.

L'aumento sessennale degli stipendi degli impiegati a quali ragioni è informato? Si vuole con esso premiare l'incapacità?

Ma, niente affatto. Siccome, per le condizioni attuali del paese, la carriera degli impiegati, di ogni natura, è lentissima, si può permettere che un impiegato, il quale non può fare rapida carriera rimanga diecine di anni, e vegga arrivare la vecchiaia sempre col medesimo stipendio? No. Si è detto: ci vuole questo aumento di remunerazione, che viene, in certo modo, a compensare la lentezza nel progredire della carriera. Ecco come è entrato l'aumento sessennale degli stipendi nella legislazione italiana.

Ora, onorevoli colleghi, vi prego di considerare una cosa, che parrà paradossale, ma che è la verità; e qui sta l'equivoco vero, che dobbiamo schiarire oggi. Di grazia, quale è la legge dello Stato, che abbia stabilito questo principio, che gli impiegati debbano nella loro carriera avere ogni 6 anni un aumento di stipendio equivalente al 10 per cento? Signori, questa legge non esiste; ripeto, sembrerà paradossale, ma è così.

Tale principio si trova per altro in alcune leggi preesistenti alla formazione del regno d'Italia.

Citerò per esempio, la legge sulla pubblica istruzione del 1859, fatta per i professori, che non hanno carriera, che non possono essere promossi, nella quale è stabilito che i professori ab-

biano aumento non sessennale, ma quinquennale dello stipendio.

Sotto l'impero, ripeto, del nuovo ordine di cose, una legge, che avesse affrontato direttamente il problema e risolto il tema, non esisteva.

Come dunque è venuto fuori l'aumento sessennale? Lo dirò in brevissimi termini.

Eravamo nel 1875; molti Ministri di Destra si erano occupati delle infelici condizioni degli impiegati; molti disegni di legge si erano presentati, ma non ebbero mai la fortuna di essere discussi nella Camera.

Si arrivò all'anno 1876 e l'onorevole Depretis, non appena raccolto il potere, presentò un disegno di legge sul miglioramento delle condizioni degli impiegati. Su questo disegno di legge fu scritta una pregevolissima relazione come sempre le suole scrivere, l'onorevole Mantellini. In essa si diceva che era giusto provvedere al miglioramento delle condizioni degli impiegati, ma si aggiungeva dall'onorevole ministro e dall'onorevole relatore: migliorare gli impiegati, vuol dire riformare gli organici; la riforma degli organici è cosa lunga e intanto la miseria preme i nostri impiegati. Come si fa? Fu quindi allora che venne la proposta la quale suonava presso a poco così:

“ Nel prossimo bilancio saranno allegati gli organici provvisori e, se occorre, si faranno delle proposte per il miglioramento della condizione degli impiegati. „

Venne quindi la legge del luglio 1876, che è concepita, come tutti sanno, in questi termini:

“ Il Governo del Re dovrà presentare in allegato alle note di variazione degli stati di prima previsione pel 1877, gli organici delle amministrazioni civili, sottoponendo all'approvazione della legge generale del bilancio gli stanziamenti (notate) per pagare e migliorare gli stipendi inferiori a lire 3500. „

In sostanza il Parlamento si preoccupò allora della condizione degli impiegati minori, di quelli che avendo uno stipendio inferiore a lire 3500 soffrivano; per costoro fu scritta la legge per il miglioramento degli impiegati, per costoro s'invitavano i ministri a proporre gli organici ed a fare gli stanziamenti nuovi.

Ma che cosa è avvenuto, o signori? È avvenuto che nello stesso anno 1876, e precisamente il 31 dicembre 1876, vennero fuori nove decreti, quanti erano i Ministri; ciascuno nel proprio organico introdusse miglioramenti per gli im-

piegati aventi uno stipendio inferiore alle 3500 lire, ciò che rispondeva alla legge del luglio 1876. Ma non si limitarono a questo: i decreti aggiunsero anche miglioramenti per gli impiegati superiori: si pensò perfino ai ministri il cui stipendio fu portato a lire 25,000.

E fatti questi aumenti, che corrispondevano alla disposizione della legge 7 luglio 1876, udite, fu inserito in ciascuno di questi decreti un articolo 5 così concepito. “ Agli impiegati delle amministrazioni, ecc. provvisti di stipendio non superiore ad annue lire 7000, i quali da 6 anni o più non abbiano ottenuto aumento di stipendio, sarà concesso dal primo gennaio 1877 l'aumento del 10 per cento, in modo però da non eccedere in nessun caso lo stipendio del grado o della classe superiore. Gli impiegati medesimi avranno diritto alla differenza nel caso che l'aumento di stipendio rinnovato negli ultimi sei anni non raggiunga la misura anzidetta del 10 per cento. „

Questo fu detto per gli impiegati dell'interno, delle finanze, della pubblica istruzione, dell'agricoltura e commercio, della guerra, della marina, per tutti insomma i funzionari dello Stato.

Però il dicastero dei lavori pubblici, che ebbe un ministro il quale si interessò molto della condizione dei suoi impiegati, non si contentò di questo.

Presentò una proposta di legge per riformare gli organici, e propose che l'aumento sessennale si avesse a dare anche agli impiegati che godono 8,000 lire di stipendio; ed una legge fu approvata nel 1882 che approvò l'intero organico del genio civile, nella quale si stabilì che l'aumento sessennale sia dovuto agli impiegati eziandio con stipendio non inferiore a lire 8,000.

Per la magistratura non si è mai pensato a questo. Eh! o signori, io vi dico francamente, siccome la ragione che ispirò l'aumento sessennale, si è la lentezza della carriera, così io avrei perfettamente capita questa disparità di trattamento, se nella magistratura gli impiegati, anziché procedere *lento pede*, corressero rapidamente nelle promozioni. Ma ognuno sa meglio di me come, se di lentezza si deve parlare, se ne deve principalmente parlare per i magistrati. Noi abbiamo pretori, signori, che lo sono da venti anni; abbiamo giudici di tribunale che vi stanno da quattordici o quindici anni.

Dunque, quale è la ragione, per cui non si è pensato ai magistrati?

Anch'io veramente, come ha detto l'onorevole relatore del bilancio, non la saprei trovare; non

l'ha trovata lui, ed io pure l'ho cercata senza risultato soddisfacente.

Ma allora a che ne siamo? A questo: che, sollevata la questione, va risolta. Ma in che modo deve andare risolta? Con una legge, ovvero con una variazione da introdursi nel bilancio? Signori, io ho premesso che voi cerchereste invano la legge che autorizza l'aumento sessennale: quest'aumento fu dato dal potere esecutivo, applicando largamente, interpretando in modo, direi, estensivo quelle facoltà, che gli vennero concesse dalla legge del luglio 1876. Quella legge voleva migliorata la condizione degl'impiegati inferiori a lire 3,500; quella legge voleva che si parlasse semplicemente di miglioramenti da introdursi nei nuovi organici. Ebbene, o signori, il potere esecutivo ha accordato un miglioramento anche agl'impiegati che hanno più di 3,500 lire, ed ha dato l'aumento sessennale anche ad amministrazioni, i cui organici non si sono peranco riformati. La Corte dei conti gode il sessennale aumento, sebbene non se ne sia riformato l'organico. Io potrei citarvi gli stessi impiegati dei lavori pubblici. Il loro organico fu riformato nel 1882; ebbene, andate a riscontrare i bilanci di previsione, e troverete che assai prima di quell'anno gl'impiegati dei lavori pubblici ebbero l'aumento sessennale. Non l'ebbero quelli di 8 mila lire, ma quelli di 7 mila l'avevano avuto.

Questo atto del potere esecutivo è stato un uso corretto delle facoltà consentitegli dalla legge o è stato un abuso? Se fu un uso corretto di quelle facoltà, nessuno vorrà negarmi la perfetta correttezza della proposta che è contenuta nell'ordine del giorno che parecchi di noi hanno presentato per invitare il Governo ad introdurre se non ora, almeno nell'anno venturo, nel bilancio di grazia e giustizia quella variazione che estenda anche ai magistrati questo beneficio.

Ma quand'anche fosse stato un abuso; quando anche il potere esecutivo accordando l'aumento sessennale a tutti gl'impiegati dello Stato avesse in certo modo eccedute le facoltà accordategli dalla legge del 1876, vorrà il Parlamento esser così rigoroso nel giudicare l'opera del potere esecutivo, il quale, come ognuno vede, ha provveduto inossanza ad un reale bisogno degli impiegati civili dello Stato?

Eppoi, quando coi bilanci approvati per tanti anni il Parlamento ha convalidato questo fatto, io credo, o signori, che, se abuso in principio poteva anche esserci, non può più ora ritenersi tale. Ma del resto il bilancio che approva la Camera, il bilancio che approva il Senato, non sono forse leggi dello Stato? Io credo adunque perfettamente

costituzionale e perfettamente giusto il desiderio da noi espresso innanzi a questa Camera. Quello che avete fatto per tutti gl'impiegati dello Stato fatelo anche per i magistrati. Se male trattati erano i funzionari dell'amministrazione civile propriamente detta, peggio erano e sono trattati i funzionari che la giustizia sono incaricati di amministrare. Vede dunque, onorevole Tajani, come invocandosi ieri l'equità non era per far la guerra ai 24 milioni; tutt'altro! Sono una cifra sufficientissima per pagar bene i magistrati con un organico meno esteso.

Noi facciamo una questione che può portare a carico del bilancio qualche centinaio di mila lire, che io ritengo, onorevole ministro, potersi raggranellare nello stesso suo bilancio e senza bisogno di ricorrere al ministro delle finanze. Il bilancio della giustizia si presta bene a fare qualche economia tanto da ricavare quanto si richiede per accordare l'aumento sessennale ai magistrati.

Ed abbiamo voluto rimandare all'anno venturo questa riforma, appunto perchè la precipitazione non ne compromettesse l'esito. La Commissione del bilancio, ed il Ministero avranno tutto il tempo di approfondire la materia e presentare proposte concrete nell'anno venturo.

Adunque, signori, conchiudo ripregando Commissione e Ministero perchè vogliano far buon viso a questa proposta giustissima, ed ho fiducia che non si vorrà chiudere la porta in faccia a questa domanda col solito ritornello delle ragioni finanziarie, perchè, lo ripeto, queste ragioni debbono sottostare a quelle superiori di evidente giustizia distributiva.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Turbiglio.

Turbiglio. Ho chiesto di parlare quando l'onorevole Cuccia, discutendo l'argomento suo, cioè l'aumento sessennale dello stipendio dei magistrati, accennò alla legge del 1859 ed all'aumento quinquennale che questa legge concedette ai professori delle Università e se non isbaglio agli stessi professori delle scuole secondarie. Io non intendo ora nè di negare nè di affermare quello che fu detto dall'onorevole Cuccia e che già prima di lui nella tornata d'oggi ed in quella di ieri era stato detto da altri oratori. Concedo volentieri che gli stipendi dei magistrati debbano essere accresciuti, e credo che ora non potendo ulteriormente accrescersi sotto la forma ordinaria, sia utile, sia conveniente, sia giusto di aggiunger loro, se non altro, l'aumento sessennale. Nel medesimo tempo, però, io prego la Camera di considerare che ogni volta che essa è chiamata a discutere qualche legge

che possa avere diretta od indiretta attinenza col personale amministrativo dello Stato, noi udiamo in quest'Aula riprodursi sempre i medesimi lamenti, e ripetersi, rinnovarsi le medesime domande. Sempre in quelle occasioni si dice che gli stipendi non sono sufficienti e che uopo è aumentarli. Ed il potere esecutivo si arrende non di rado a questi richiami della Camera. Onde avviene che gli emolumenti or di una or di altra classe di impiegati dello Stato si alterano, si migliorano, mentre quelli di altre classi d'impiegati rimangono ognora i medesimi.

Ora io domando se questo sia giusto. Voi in questo modo venite a perturbare l'equilibrio delle condizioni morali e materiali dei vari impiegati dello Stato, le quali rappresentano non soltanto il loro lavoro ed il loro grado gerarchico, ma eziandio il loro valore e l'importanza sociale delle loro funzioni.

Se questa discussione deve portare qualche frutto, questo almeno produca: che, cioè, il Governo si decida finalmente a proporci, non l'aumento sessennale dello stipendio di questi o di quegli impiegati, nè altra forma quale si sia di aumento di stipendi, ma un ruolo organico complessivo ed unico di tutti gli impiegati dello Stato che ci dia modo ed agio di esaminare e discutere quale misura di stipendio conforme al loro valore ed alla importanza sociale delle loro funzioni convenga stabilire per ciascuna categoria o classe di impiegati.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Righi.

Righi. Idolatra, come sono, della brevità, la Camera può credere quanto io mi senta felice ogni qualvolta io possa corrispondere a questo desiderio nel modo il più completo; quando, cioè, vi possa corrispondere col silenzio, senza fallire al mio dovere.

Nello scorso anno, ed in questi giorni, nell'occasione in cui si discusse il bilancio di grazia e giustizia, venne replicatamente fatto cenno della relazione, che io ebbi l'onore, l'anno scorso, di presentare all'onorevole ministro guardasigilli in nome della Commissione governativa che era stata incaricata di presentare un progetto di nuovo ordinamento giudiziario.

Se avvertii come sieno state pronunciate dai vari oratori parole invero eccessivamente benevole per quanto concerne la mia persona, dovetti però in pari tempo avvertire come siasi cercato in prevenzione, e quantunque tanto intempestivamente, di combattere i principii e le massime essenziali a cui quell'ordinamento si informava.

Uomo parlamentare ed avvocato, gli onorevoli amici colleghi possono bene credere che dovetti esercitare su di me una non lieve morale coazione per resistere al desiderio che avrei avuto di accettare sovra un terreno simile la discussione. Sennonchè io non potevo dimenticare come, in occasione delle discussioni del bilancio, non fosse (adopero la parola più mite, quella che non possa neppure lontanamente offendere coloro che hanno creduto di potersi atteggiare in senso contrario) non fosse, dico, conveniente di discutere per incidente una riforma organica di tanta importanza, quale sarebbe quella di una riforma giudiziaria; poichè le questioni non possono essere che soltanto deliberate, e quindi non possono subire che nocimento, anzichè vantaggio, nell'essere trattate, ripeto, in forma incidentale. Avvertii d'altra parte una circostanza essenzialissima: che il documento che formava implicitamente tema di questa discussione, cioè la relazione intorno al nuovo ordinamento giudiziario che presentai per incarico della Commissione governativa, è un atto che non fu peranco acquisito parlamentariamente, perchè dal Governo non comunicato nè alla Camera nè al Senato. Ed io ringrazio l'onorevole Cuccia e l'onorevole presidente, i quali con la loro autorità hanno avvertito questa circostanza. Ho voluto dire queste poche parole, lo ripeto, solamente per ringraziare questi due egregi miei colleghi i quali hanno interpretata la ragione del mio silenzio, e mi hanno perciò compensato di quella fatica che ho dovuto incontrare per continuare a serbarlo. (*Benissimo!*)

Non ho altro da aggiungere.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Salaris.

Salaris. L'onorevole Cuccia ha voluto rilevare un'interruzione fatta da me allorquando parlava il relatore. Il relatore della Commissione diceva che molti magistrati non avevano l'attitudine ad esser promossi, e diceva che molti erano buoni a fare i pretori, ma difficilmente sarebbero stati buoni a fare i giudici dei tribunali; e quindi, quasi commiserandoli, offriva loro il conforto dell'aumento sessennale dello stipendio. A queste parole io mi permisi quella interruzione: "allora si premia l'incapacità!". Ecco la spiegazione delle mie parole, non esattamente afferrate dall'onorevole collega Cuccia; questa e non altra fu la ragione della interruzione; questo e non altro il senso di essa; e quindi, non si doveva credere che io avessi voluto dare una larga patente d'incapacità alla magistratura, perchè ciò era lontanissimo dalle mie intenzioni.

Nelle discussioni dei bilanci noi rinnoviamo sempre gli stessi lamenti e le stesse istanze per la magistratura. Oggi si ferma di più l'attenzione della Camera intorno all'aumento sessennale degli stipendi; e quest'aumento s'invoca dalla Camera quasi come un atto di giustizia.

La legge di un aumento quinquennale fu per soli professori; e per i professori che non avevano una carriera dinanzi a sè, e che rimanevano sempre collo stesso stipendio, era cosa corretta.

I professori appartengono ad Università di 1ª o di 2ª categoria, percepiscono secondo la categoria della loro Università uno stipendio diverso ma per i professori non vi sono categorie, nè classi, e lo stipendio resterebbe lo stesso per 20 anni, se non vi fossero gli aumenti quinquennali.

Negli altri impiegati invece vi sono le classi, e gli aumenti di stipendio si hanno col passaggio da una classe ad un'altra. L'invocato aumento del sessennio non rappresenterebbe dunque per essi che una duplicazione, un duplice beneficio, che i professori non fruiscono punto.

Ora le duplicazioni non sono facilmente giustificabili; e volendo gli stipendi accresciuti ogni sessennio, bisognerà togliere di mezzo le classi ed andare per aumenti sessennali fino alla promozione. Ma mantenere le classi coll'aumento dello stipendio ogni sessennio, come qualcuno ha domandato, non mi parrebbe cosa nè giustificabile, nè molto meno giustificata.

D'altronde codesto aumento che sarebbe una gravezza per lo Stato, sarebbe poca cosa per il magistrato; forse oggi sarebbe anche un danno nel senso che dirò dopo.

Ma vi potrà essere ancora un altro inconveniente. Supponete un magistrato che abbia 4,000 lire di stipendio e che la classe superiore porti codesto stipendio a 4,500; in sei anni eccolo a 4,400 lire per effetto del sessennio; il che vuol dire che se dopo sarà promosso di classe, raggiungerà sole 100 lire di aumento.

Ma se rimanesse per dodici anni nella stessa classe, sapete che cosa avverrebbe? Si troverebbe, quel magistrato, nella necessità di rinunciare alla classe, perchè la classe non gli darebbe che 500 lire di aumento, mentre egli con due sessenni ne ottenne già 800. Quindi dovrebbe o contentarsi delle lire 800, e rinunciare alla classe, o accettare la classe perdendo lire 300. Sono queste le facili conseguenze di duplicazione di beneficii.

Ma perchè sollevare codesta questione?

Tutti consentiamo nel principio; soltanto nel modo di risolverla ci troviamo discordi. Io consento e dichiaro che il magistrato non è ben pa-

gato; che dovrebbero essere aumentati gli stipendi dei magistrati; ma non consento che si debba arrivare a questo scopo per questa via indiretta, per questa via tortuosa.

Aggiungo che sarebbe una riforma mal veduta dalla stessa magistratura; perchè se giungerete a dare l'aumento del sessennio, di aumento di stipendio, signori, non se ne parlerà più, o se ne parlerà dopo altri venti anni, poichè si dirà che furono fatte migliori le condizioni della magistratura. L'aumento sessennale di stipendio sarà in questo senso di danno ai magistrati.

Ora io credo che non si possa lungamente indugiare il diretto provvedimento a migliorare questi stipendi. Tutti questi mezzucci, secondo me, non condurrebbero che a una strana duplicazione di aumenti, la quale in ultimo non vantaggerebbe la posizione del magistrato. Noi dovremo richiedere che il guardasigilli si affretti a presentare la riforma giudiziaria che statuisca per i magistrati più alti stipendi, e allora potrà essere soddisfatto il desiderio di tutti, e quello assai giusto della magistratura. Ma finchè si parla dell'aumento del sessennio, io francamente dichiaro non lo voterò per le ragioni che ho testè dette. Non sono propenso ai cumuli, perchè producono effetti non buoni; e d'altronde, io amo sempre battere la via maestra, non già le vie tortuose, che sono sempre mal sicure.

Voi dite che la carriera del magistrato è lenta, e per alcuni è vero. Ma per quanto lenta possa essere questa carriera, io domando: si ottiene promozione di classe in sei anni? Io credo che si ottenga; dunque è inutile l'aumento del sessennio. Soggiungo che questo aumento potrebbe essere proprio il premio a quelli che sono riconosciuti immeritevoli della promozione; e agli immeritevoli non è mai giusto consentire un premio.

Inoltre poi la carriera del magistrato non si può dire tanto lenta, oggi che vediamo consiglieri di appello abbastanza giovani, e primi presidenti, e procuratori generali che hanno appena varcato gli anni 50.

I chiesti indiretti aumenti di stipendio non accelerano la carriera, e poco possono lusingare l'amor proprio e la nobile ambizione di cuoprire presto gli alti posti della magistratura.

Io dunque convengo che non credo sollecitare il ministro e la Commissione del bilancio ad accettare la proposta dell'aumento sessennale dello stipendio; ma che sia miglior consiglio dire al ministro che tutta la Camera riconosce che lo stipendio del magistrato è insufficiente, e che per appagare, non dirò questo desiderio, ma questa

giusta esigenza, egli non ha che a proporre la legge per l'aumento dello stipendio dei magistrati, o meglio lo schema di legge che riformi l'organico della magistratura e con esso la retribuzione ad essa dovuta.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Severi.

Severi. Onorevoli signori. Non era mio intendimento di prender parte alla discussione di questo bilancio, perchè, trovandomi in una assemblea dove seggono tante illustrazioni della scienza e della patria, preferisco per regola ascoltare ed apprendere, anzichè dir cose che altri con maggior competenza e dottrina può dire.

Ma ieri io sentii dall'onorevole Zanardelli fare un augurio, che cioè la magistratura non sia mai mancipio della polizia; e questo mi parve valesse ben più di molte proposte, che sono ripetizione di teorie belle e liberali, ma che fino ad ora non condussero mai alla realizzazione ultima di quel desiderio, che è nella mente di tutti, di vedere l'amministrazione della giustizia sbarazzata da ogni illegittima influenza e rivolta al suo vero scopo, l'interesse generale dei cittadini.

È per questo che io pensai ieri di derogare per pochi istanti alla mia abitudine, e di chiedere la parola per associarmi a quell'augurio, il quale, mentre rivela il bisogno di un indirizzo migliore, impone altresì il dovere di porre prontamente mano ai rimedi onde i mali che si lamentano vengano a cessare.

Ed infatti le parole che ieri udiste dall'onorevole Zanardelli non erano nè potevano essere un augurio platonico; ma, sia per l'incontestata autorità di chi le proferiva, sia per la competenza acquistata a proferirle negli alti uffici occupati, costituivano un serio e grave ammonimento, ed una rivelazione il cui significato non può sfuggire all'onorevole ministro.

Ed invero di augurarsi che la magistratura non divenga mancipio della polizia vi era pur troppo ragione, ed è perciò che io mi associo all'augurio che è giustificato da fatti che rivelano come in alto e in basso queste ingerenze del potere politico funestino l'amministrazione della giustizia.

Io non citerò nomi nè luoghi. Mi limiterò a ricordare all'onorevole ministro taluno dei tanti fatti che stanno a prova di questa ingerenza.

Prendiamo ad esempio il modo con cui si procede nelle ammonizioni.

Io so, per notizie personalmente acquistate, che fra i magistrati minori ve ne sono taluni, i quali, per non aver voluto su questa materia cedere

alle esigenze della questura, vennero trabalzati da un luogo all'altro, combattendo fra la propria coscienza e gli interessi manomessi, e che alla fine, stanchi delle vessazioni e del danno, dovettero cedere, ed infliggere ammonizioni che repugnavano col giusto e con l'onesto.

Io so di un pretore a cui fu denunziato un individuo per sospetti che vennero smentiti da innumerevoli testimoni. Quel pretore era stato traslocato già altre volte, per essersi rifiutato di infliggere ammonizioni che reputava ingiuste, ed allora si presentava all'ultima prova durissima dei contrasti fra la coscienza e l'interesse.

Egli rimise un primo rapporto nel quale dichiarava che, dopo le informazioni assunte, non giudicava potersi infliggere l'ammonizione. Ma agli ufficiali di polizia ciò non piaceva e tornarono ad insistere presso il pretore.

Sa, onorevole ministro, quale fu la conclusione di quei contrasti? Mancando ogni altro motivo ragionevole il pretore redasse il decreto di ammonizione in questi termini:

“ Si ammonisce il tale, perchè canta canzoni che non piacciono al partito contrario. „ (*Si ride*)

Venne portata la questione in Cassazione. I magistrati del supremo consesso doverono rigettare il ricorso per ragioni di forma: perchè il ricorrente non avea fatto il deposito necessario nè giustificata la sua povertà; ma so che quei magistrati si meravigliarono che, in tempi civili, si fosse potuto trovare chi apponesse il suo nome ad un atto di quella natura. Questo, che non è che uno dei tanti fatti che tuttodi si verificano, mentre conferma la convinzione, se pur ve ne fosse bisogno, della necessità di togliere dalle leggi nostre questa macchia, che è l'ammonizione, giustifica altresì quanto sia urgente che l'onorevole ministro procuri che tali illegittime influenze vengano a cessare.

Ma in molti altri modi l'indipendenza dei magistrati, e in special modo di quelli minori, è manomessa.

Io conosco non pochi casi nei quali è bastato che taluno di loro dasse modo di far sospettare che, date certe circostanze, avrebbe reso il suo voto in un senso, piuttosto che in un altro, perchè egli venisse subito traslocato.

In una provincia del regno, in quella di Grosseto, all'epoca della elezione dell'onorevole Castellazzo, si dubitò che il pretore non prendesse parte troppo viva all'elezione del candidato ufficiale, anzi che simpatizzasse per quello di opposizione.

Ebbene! L'autorità politica denunciò subito quel funzionario, ed i rapporti contro di lui, non so come redatti, ne provocarono il trasloco agli estremi confini d'Italia. È vero che l'onorevole ministro in quella occasione ebbe modo di accertarsi prontamente dell'inganno in cui era stato tratto, e di dare a quel pretore la giusta soddisfazione, del che gli rendo lode. Ma ciò non toglie che anche allora ingerenze politiche non provocassero un atto ingiusto a carico di un magistrato, il di lui trasloco, l'allontanamento dalla vecchia madre e dalla famiglia di cui era il principale sostegno.

Un altro pretore esercitava le sue funzioni, in una provincia ove i rigorismi, consigliati dall'attuale indirizzo, hanno assunto la forma la meno corretta; anche egli dovè subire le stesse prove ad occasione di un procedimento di cui gli era stata commessa l'istruzione. Si trattava di un omicidio. Gli ufficiali di polizia, anziché limitarsi a fornire all'autorità giudiziaria gli elementi di fatto, gli indizi e le prove raccolte, pretendevano che il pretore regolasse il processo secondo le loro vedute.

Il pretore sdegnò di piegarsi alle illegittime pressioni, e del suo operato trovò plauso nel tribunale superiore e nella quiete della propria coscienza. Ma anch'egli dovè subire la medesima sorte. Perché, quantunque le minacce di trasloco non avessero immediato effetto, pure, quando il processo da lui istruito venne portato alla pubblica discussione, e le scandalose pressioni vennero alla luce, anziché infliggere a chi le avea commesse il biasimo che si meritava, il pretore venne telegraficamente traslocato in altra sede.

L'augurio dell'onorevole Zanardelli si avveri e non vedremo più ripetersi fatti di questa natura.

So che riparo al male possono essere i provvedimenti legislativi, invocati anche in questi giorni, da varie parti della Camera, ed in special modo la riforma della istituzione del Pubblico Ministero, che ne faccia un magistrato indipendente dalle esigenze del potere esecutivo e superiore alle lotte dei partiti che si alternano al Governo della pubblica cosa, ma so altresì che, anche oggi, e mentre i provvedimenti legislativi indugiano, alla presente imperfezione delle leggi può supplire la volontà dell'onorevole ministro che occupa posto così onorato fra i cultori della scienza e fra gli amici devoti a libertà, ricordando con fermo proposito a chiunque lo abbia dimenticato che, nè soffio di passioni politiche, nè intromissione di uffici polizieschi, debbono mai turbare la serenità e l'indipendenza dell'opera dei magistrati.

Questo io volevo dire ed ho finito. (*Bene! Bravo!*)
Presidente. Sono stati presentati i due seguenti ordini del giorno:

“ La Camera invita il Governo a presentare nel bilancio 1886-87 lo stanziamento occorrente per estendere ai funzionari dell'ordine giudiziario l'aumento sessennale dello stipendio nei casi e colle limitazioni prescritte dall'articolo 5 dei Regi Decreti 31 dicembre 1876, n. 3596, 3614, 3616, 3617, 3618, 3624, 3627, 3628 e 3629.

“ Cuccia, Frola, Falconi. „

“ La Camera, convinta della opportunità di migliorare gli stipendi dei magistrati, ma, in pari tempo, persuasa che la somma di 24 milioni inscritta nel capitolo 10 del bilancio delle spese del Ministero di grazia e giustizia possa e debba bastare all'uopo, invita l'onorevole guardasigilli a presentare un progetto di ordinamento giudiziario, mercè il quale si ottenga il bramato aumento dello stipendio dei magistrati, e passa all'ordine del giorno.

“ Umana. „

Ha facoltà di parlare l'onorevole Umana per isvolgere il suo ordine del giorno.

Umana. Il mio ordine del giorno ebbe l'insperata fortuna di trovare il più ampio ed efficace svolgimento nel discorso testè pronunziato dall'onorevole Tajani, e questo mi dispensa da un lungo discorso. Dirò solamente che partecipo all'opinione dei miei colleghi, doversi cioè migliorare gli stipendi della magistratura. Ma, poichè le somme iscritte in bilancio potrebbero essere bastevoli all'uopo, purchè un ordinamento giudiziario facesse in guisa che i 24 milioni fossero meglio ripartiti e sopra un minor numero di funzionari, così credo non sia oggi il caso di inscrivere nuove somme in bilancio, e di aumentare con nuove iscrizioni la spesa.

Ricorderò altresì ai miei onorevoli colleghi, che ad una funzione qualsiasi deve rispondere una serie di organi adeguata nel numero e nella potenza. Ora, restringendo lo stuolo troppo numeroso dei funzionari, crescerebbe il loro valore intrinseco e se ne rialzerebbe di molto il livello intellettuale e scientifico.

Termino dicendo che, a mio credere, solo mezzo di poter migliorare le sorti della nostra magistratura, è lo accelerare la presentazione e la discussione di un nuovo ordinamento giudiziario. Ed a questo conduce l'ordine del giorno che sottopongo alla deliberazione della Camera.

Presidente. L'onorevole ministro di grazia e giustizia ha facoltà di parlare.

Pessina, *ministro di grazia e giustizia*. Signori, l'ora è inoltrata, e la Camera deve essere già stanca di una discussione che si è tanto prolungata.

Di molte cose si è parlato; anzi potrei dire che tutti gli argomenti dell'amministrazione della giustizia sono stati trattati, e splendidamente, in questa discussione.

Ed io, sgomentato innanzi alla molteplicità degli argomenti, preferisco di restringere il mio dire in limite assai modesto, senza fare programmi ampi. L'Italia ne ha troppi dei programmi; ora ha bisogno di fatti. E però, signori, io non vi farò un discorso per minutamente esaminare l'immensa varietà di difficili quesiti intorno alle leggi giudiziarie, ma vi farò poche dichiarazioni, senza nemmeno seguire, uno ad uno, tutti gli oratori che hanno parlato, ma cercando, per quanto mi sarà possibile, di raggruppare per materie principali il complesso di questa discussione.

Debbo però innanzitutto una parola di ringraziamento ai moltissimi i quali, per cortesia verso di me e per solidarietà nascente appunto dalla comunanza degli studi, vollero a larga mano prodigare encomi alla mia povera persona per servirmi del linguaggio cortese dell'onorevole Parenzo. Io mi sento certamente assai inferiore a quelle lodi, che attribuisco solamente a benevolenza fraterna, e che mi saranno d'incoraggiamento a proseguire per la mia via, quando avrò esternato a voi quali siano i miei proponimenti.

Intanto io cercherò di rispondere dapprima alle interrogazioni che si riferiscono a questioni speciali, e poi, di mano in mano progredendo, dirò quali siano i miei intendimenti intorno a certe questioni di ordine generale.

La prima interrogazione che mi è stata fatta è stata questa: se il dicastero di grazia e giustizia avesse ottemperato all'ingiunzione di studiare gli effetti della legge del 29 giugno 1882, la quale si proponeva di riordinare e semplificare il servizio delle cancellerie, semplificando ad un tempo le tariffe giudiziarie. Ed io rispondo di avere cominciato cotesti studi, e vi dirò anche di alcuni risultati che già posso dire di avere acquisiti.

Il primo dei vantaggi ottenuti fu la maggiore semplicità nella tassazione, dappoichè tutte le tasse venivano in una sola ad essere fuse. E da ciò è derivato un gran vantaggio, non solamente alle discipline giudiziarie, ma ancora alle condizioni finanziarie ed economiche.

Quando vigea l'antico sistema, non vi era atto

giudiziario che non dovesse essere iscritto, oltrechè nei registri generali stabiliti dai regolamenti per la esecuzione dei Codici, ma anche in un registro cronologico, e poi in altri due o tre registri, di cui le cancellerie dovevano servirsi. E ciò nonostante, non pochi esempi di malversazione stanno a dimostrare come quegli antichi congegni, inventati per il riscontro, fossero difettosi; la registrazione richiedeva un enorme lavoro, ma i risultati non erano soddisfacenti. Ora, invece, mercè l'uso della carta bollata, è sparito il lavoro di contabilità, ed i cancellieri, liberati dal peso che li opprimeva, possono con maggiore agio dedicarsi agli atti del loro ufficio.

Un ramo di servizio, su cui minore riesciva la vigilanza, è quello attinente alle riscossioni dei crediti dell'erario per multe e per ispeze di giustizia nelle cause penali e nelle cause civili fatte a gratuito patrocinio. Ebbene, il guardasigilli ed il ministro delle finanze vollero che i cancellieri ed ispettori demaniali, ora che non sono più occupati nella contabilità dei diritti aboliti, si dedicassero con cura particolare al servizio delle riscossioni; e le istruzioni emanate nel 1883 e nel 1884 diedero frutti soddisfacenti, poichè le riscossioni dell'erario furono ampie e salirono a circa cinque milioni l'anno.

Un lamento che frequentemente si udiva ripetere era quello dell'abuso dei cancellieri nell'obbligare le parti a farsi spedire copia di atti anche quando non erano necessari, e di fare le copie in modo da ritrarne il maggior profitto possibile. Ora le parti, su questo punto, nulla hanno a temere; esse possono fare o no le copie che credono necessarie, e nel modo che meglio loro talenta.

Un'innovazione importante recata dalla legge 29 giugno 1882 è quella relativa al servizio dei depositi giudiziali, che ora si effettua per mezzo delle casse postali di risparmio.

È questa una di quelle trasformazioni di cui parlava l'onorevole Caperle. Trattandosi, o signori, di un movimento di oltre 20 milioni, distribuito per 2033 cancellerie, questo servizio non era scevro di pericoli. Col nuovo sistema ogni pericolo è scomparso. E dalle pubblicazioni periodiche risulta che, in media, entra in quelle casse circa un milione all'anno e ne escono tre quarti. Sicchè al 31 dicembre 1884, per esempio, trovavasi lo Stato ad avere in deposito lire 7,432,383, delle quali non pagava interesse e che poteva impiegare in prestiti.

Ma questo utile è il lato di minore importanza della istituzione; il maggiore è quello della sicurezza che si offre alle parti obbligate a

fare i depositi giudiziari, dei quali molti in passato andarono perduti nelle cancellerie e che lo Stato dovè rifornire.

Un'altra innovazione recata dalla legge del 1882 è quella concernente l'amministrazione delle spese d'ufficio. Col nuovo sistema, queste spese sono a carico dello Stato, mentre, prima, lo Stato pagava soltanto le spese per il collegio, e quelle delle cancellerie, delle corti e dei tribunali erano sostenute coi proventi delle cancellerie stesse.

Col regolamento del 10 dicembre 1882 è stato disposto che l'amministrazione delle spese d'ufficio del collegio e delle rispettive cancellerie sia unificata sotto una Commissione composta del presidente, di un consigliere o giudice delegato, e del cancelliere; e così nelle preture l'amministrazione procede per opera del cancelliere sotto la vigilanza del pretore.

Questo sistema di amministrazione ha dato come risultamento che mentre, prima, si spendevano per le cancellerie tre milioni, ed un mezzo milione per i collegi, ora non si giunge a spendere tre milioni, per provvedere a tutto il servizio.

Finalmente dirò che la condizione degli alunni di cancelleria non ha raggiunto tutti i miglioramenti a cui potrebbe e dovrebbe essere recata; ma che per gli effetti di quella legge ha ricevuto notevoli miglioramenti coll'aumentarsi il numero degli alunni retribuiti, col diminuire il numero di quelli che lavorano senza stipendio, e coll'elevarsi l'ammontare della retribuzione.

Non disconosco, ripeto, che debba ancora essere migliorata la condizione degli alunni di cancelleria; e dichiaro all'onorevole Lazzarini che come mi sono dato pensiero delle condizioni degli uscieri e dei portieri, intorno ai quali aspetto dalle Commissioni appositamente nominate proposte concrete per presentare disegni di legge, così io non mancherò di studiare il problema dell'ulteriore miglioramento da apportarsi alla condizione degli alunni di cancelleria.

Intanto di fronte a questi vantaggi che ha portato la legge del 1882 si presentano diverse obiezioni.

Si è detto che quella legge è riuscita gravosa alle parti litiganti; che questa gravezza ha prodotto la diminuzione delle liti, e pertanto la diminuzione dell'entrata nel bilancio dello Stato.

Riconosco il valore di queste obiezioni; ma dirò prima di tutto che non è possibile stabilire con certezza matematica il reddito dello Stato per tasse di bollo negli atti giudiziari per una assai semplice ragione. La carta bollata che si impiega

in tali atti è quella stessa che serve per gli atti civili stragiudiziali, amministrativi e privati, non essendo stata fabbricata una carta bollata speciale per gli usi giudiziari.

L'affermazione del direttore del Demanio, di cui parlava ieri l'onorevole Frola, è fondata sopra congetture appunto per la mancanza di un criterio che faccia distinguere la quota della carta bollata, adoperata per usi giudiziari, dalla quota della medesima carta adoperata per atti stragiudiziali.

Io ho voluto indagare ancora fino a qual punto fosse vera l'affermazione che il numero delle liti sarebbe diminuito, e dalle statistiche ufficiali ho raccolto alcuni risultamenti sulle sentenze civili delle preture, dei tribunali civili e dei tribunali di commercio.

Le sentenze delle preture furono, nel 1882, 155,909; nel 1883 discesero a 153,629; nel 1884 a 133,530.

Come vedete, la diminuzione delle sentenze pretoriali è del 14 per cento.

Pei tribunali civili, nel 1882, le sentenze furono 45,556; nel 1883 discesero a 42,304; nel 1884 a 39,407; il che significa 6,000 sentenze in meno, cioè una diminuzione del 13 per cento.

Pei tribunali di commercio le sentenze furono, nel 1882, 5,531, nel 1883, aumentarono a 5,649; solo nel 1884 discesero di molto, poichè furono solamente 4,917; onde, in confronto col 1882, una diminuzione del 11 per cento. Ma non è accertato che siffatta diminuzione derivi dalla legge del 1882, o da altra causa. Già fu detto altre volte che la pubblicazione del nuovo Codice di commercio ha potuto avere per conseguenza la diminuzione del numero delle liti; imperocchè, col darsi forza di titolo esecutivo al protesto cambiario, quasi tutte le azioni cambiarie vengono sottratte alla necessità del litigio, risparmiandosi, se non altro, 2 fogli per la citazione, 1 foglio per il verbale e 2 per la sentenza con la sua copia, in tutto 5 fogli di meno per ogni effetto cambiario.

Del resto, dalle notizie raccolte, pare che, nel 1884, sia avvenuto un qualche aumento nel prodotto della tassa di bollo; e non è inopportuno il notare, che, per vari mesi del 1884, successe un ristagno negli affari giudiziari, anche per l'inferire della epidemia colerica, nelle varie parti d'Italia. Come tutte le innovazioni, anche questa sul principio non venne accolta favorevolmente, ma è sperabile che dopo qualche anno, quando le popolazioni vi si siano abituate, cesseranno i reclami. Nè si dica che la maggior parte

dei cancellieri abbia perduto nei redditi. Coloro che avevano lautissimi proventi, tanto che il loro trattamento superava di molto quello dei capi di collegio, hanno perduto senza dubbio; ma, nella grande maggioranza, i funzionari delle cancellerie hanno guadagnato, come dimostrano le statistiche fatte nel 1883 dal Ministero di grazia e giustizia.

Quei funzionari medesimi che hanno perduto nei proventi, trovano, peraltro, un beneficio nell'aumento della loro pensione.

Adognimodo dopo le osservazioni che sono state fatte sulla diminuzione delle liti, e dopo le osservazioni dell'onorevole Lazzarini, io dichiaro che gli studi sopra gli effetti di questa legge sono cominciati ma non compiuti.

Una legge infatti che riordini il servizio delle cancellerie e cerchi di ridurre ad una tutte le tasse, tutte le tariffe, per i suoi effetti giuridici e finanziari richiede molto tempo per essere bene stimata nelle sue conseguenze, ne' suoi pregi, nei suoi difetti.

Ed appunto, perciò non si potrebbe, così su due piedi, dire che questa legge ha prodotto effetti contrari a quelli che si aspettavano intorno a ciò che chiamasi condizione economica e finanziaria del paese.

Una seconda raccomandazione, di un genere più speciale, ma rilevante venne fatta ieri ed oggi da vari oratori circa l'aumento sessennale nello stipendio dei magistrati.

Eccitato dall'onorevole deputato Falconi a studiare questo tema poco prima dell'ultima discussione del mio bilancio, mi affrettai a far compilare un lavoro di analisi paziente intorno ai risultamenti che avrebbe portato sul bilancio passivo del Ministero di grazia e giustizia codesto aumento del decimo per il sessennio. Per il primo maggio 1885 l'aumento sarebbe stato di lire 192,500 per i magistrati, e di sole lire 1926 per gli altri funzionari inferiori dell'ordine giudiziario. Nè questo minore aumento per i funzionari inferiori deve sorprendere, sebbene i funzionari inferiori superino i 4700, perchè, col decreto del 1883 essi hanno in gran parte ricevuto qualche promozione. E la somma necessaria per concedere il sessennio a tutti i funzionari dell'ordine giudiziario che vi avranno diritto, al primo luglio 1886, ammonterebbe a lire 347,330 per i magistrati ed a lire 1296 per gli altri funzionari inferiori; in tutto lire 348,000, e, facendo rotonda la cifra, 350,000; dalla qual somma bisognerebbe poi dedurre approssimativamente 50,000 lire per

quei magistrati i quali, ottenendo una promozione nell'intervallo, perderebbero il diritto al sessennio.

Ma indipendentemente da questo calcolo dubitai se fosse veramente corretto trattare siffatta questione durante la discussione del bilancio annuale, la quale, non potendo avere per risultato la determinazione della spesa, limitata alla durata di un anno, avrebbe lasciato esposto il provvedimento all'incertezza del domani.

Perciò io pensai che fosse miglior partito il riservare di decidere, se si dovesse, a tempo debito, presentando un disegno di legge speciale, estendere ai magistrati il beneficio del sessennio, di cui godono gli altri impiegati dello Stato, ovvero se, per certe ragioni speciali, potesse valere anche per i magistrati l'aumento del quinquennio, che è stabilito per i professori universitari.

Insomma io mi poneva innanzi alla mente tutte queste varie domande, e conchiudevo che dovevansi differire ad altro tempo cotesto aumento sessennale sullo stipendio dei magistrati senza promozione, e che non si doveva domandare oggi alla Commissione del bilancio una variazione nello stato di previsione del bilancio stesso, anche perchè la suddetta Commissione del bilancio si è mostrata, in questi momenti, aliena dall'esaminare tutto ciò che riguarda le leggi organiche.

Dichiaro perciò che io non potrei accettare l'ordine del giorno degli onorevoli Cuccia, Frola e Falconi che fu proposto e nel quale s'invita il Governo a presentare nel 1886-87 lo stanziamento occorrente per estendere ai funzionari dell'ordine giudiziario l'aumento sessennale dello stipendio.

Desidero intanto che si prenda atto delle dichiarazioni che ho fatto, intorno a questa questione, ma dichiaro nuovamente che non potrei impegnare il Governo, accettando un ordine del giorno, tanto più che in questione finanziaria, la voce autorevole dell'onorevole mio collega ministro delle finanze dovrebbe, in ogni caso, essere intesa.

Passiamo ora ad altro ordine di questioni.

Non parlerò minutamente della necessità di studiare più da vicino certe maniere di applicare la legge del patrocinio gratuito, a cui mi richiamava l'onorevole Ercole. Non parlerò di tante altre indagini le quali sono state raccomandate al ministro guardasigilli, intorno le maniere con cui interpretano la legge i rappresentanti del Pubblico Ministero.

I pubblici ufficiali saranno certamente da me richiamati alla osservanza dei loro doveri ogni qualvolta mi sarà denunziato, determinatamente, un qualche fatto, dal quale risulti che invece di

manifestarsi vigili custodi dell'inviolabilità della legge, essi ne sian divenuti violatori o ne abbiano farisaicamente interpretato lo spirito. Programma costante della mia maniera d'interpretare la legge, fu sempre nella mia condizione di privato giurista, e sarà parimenti nella vita pubblica, quel pronunziato del Cancelliere d'Inghilterra: *Periniquum est torquere leges ad hoc, ut torqueant homines*. E viola la legge chi la interpreta farisaicamente; per modo che, quando una legge può essere, nel suo spirito e nella sua verità, protettrice della libertà e dei diritti dell'individuo, la viola colui che, con ragionamento stracchiato, cerca tradurla in sensi sinistri. Ma, ripeto, è inutile, nella discussione del bilancio, presentarmi dei fatti sotto forma generale; io invito tutti coloro, i quali hanno doglianze speciali sopra fatti concreti, a riferire al Ministero di grazia e giustizia questi fatti: saprò ben io richiamare all'adempimento delle leggi coloro che se ne fossero allontanati.

Non bisogna, per altro, esagerare certi pronunziati. *Cave a consequentiariis!* La giustizia dei pretori ho sentito a dire che è fatta schiava, mancipio dell'autorità di polizia.

No, o signori: non esageriamo le cose. Le autorità di polizia hanno un duplice ordine di rapporti con l'autorità dei pretori. Gli agenti della polizia ordinaria sono anche agenti della polizia giudiziaria, e però debbono essere a contatto con l'autorità dei pretori; oltre a ciò, per la legge di sicurezza pubblica, che ferma l'istituto dell'ammonizione, le autorità di pubblica sicurezza debbono dare le denunce e le informazioni medesime su cui poi i pretori pronunziano le ammonizioni, salvo a questi il chiedere altre informazioni; salvo a questi lo ascoltare tutti quei testimoni che coloro i quali sono denunziati per l'ammonizione abbiano indicati.

Ora, nel giuoco delle forze sociali, si sa che ogni forza cerca di influire sull'altra.

Noi non possiamo impedire che l'autorità di polizia faccia le sue istanze, le sue sollecitazioni secondo i suoi convincimenti, dei quali noi non possiamo farci giudici; ma spetta ai pretori di resistere ad esse quando son convinti in contrario; sicuri che, quando vi resisteranno, non vi sarà certamente autorità politica la quale possa pretendere dal ministro di grazia e giustizia che il pretore sia immolato all'autorità di polizia.

Ma vorremo noi ogni qualvolta succeda il tramutamento di un pretore, accettare tutte le osservazioni ed i commenti che possono farsi

senza esaminare le vere cause di questo provvedimento?

Ma, o signori, i pretori sono amovibili, non inamovibili, come i giudici di tribunale; e di più badate che talvolta un pretore fu tramutato per sottrarlo a certe influenze pericolose le quali non derivano punto dall'autorità di polizia.

I pretori devono essere magistrati, e mantenersi estranei ad ogni intromissione politica nel luogo ove risiedono; essi non debbono immischiarsi in agitazioni politiche appunto per la grande massima che ogni contatto tra la politica e la giustizia riesce pernicioso alla giustizia medesima da qualunque parte esso avvenga. (*Bravo! Bene!*)

Ho sentito, con molta attenzione, ieri, l'onorevole Demaria, richiamare gli studi del ministro di grazia e giustizia sopra parecchi dei problemi del procedimento penale; ed a lui si associarono altri oratori, fra i quali ancora l'onorevole Pelosini.

I fatti, da essi denunziati, mi pongono nella necessità di richiamare i rappresentanti del Pubblico Ministero ad interpretare, nelle loro requisitorie, la legge dei procedimenti penali, secondo le norme della giustizia, non separata dall'umanità.

D'altra parte, o signori, io ho già parlato, in altra occasione, dell'obbligo che assumevo, di presentare al Parlamento la proposta per modificare la legge sulla libertà provvisoria, sul carcere preventivo.

Diceva l'onorevole Demaria: « Questa legge potrebbe prendere molto tempo.

« Piuttosto proponiamo all'onorevole guardasigilli di presentare alcune modificazioni, facili ad attuarsi, alcune modificazioni, che non importino una grande riforma di tutta la legge del carcere preventivo. »

Onorevole Demaria, noi siamo d'accordo nel principio; ma io non credo che la legge del 1876 abbia bisogno di grandi e radicali modificazioni; poichè, essa è una legge che già dimostra un progresso delle nostre istituzioni.

Vi sono certamente in essa alcune contraddizioni col principio della libertà individuale; corretti questi errori, la legge potrà avere tutta la sua importanza, tutta la sua efficacia.

Io non amo certe riforme radicali le quali, appunto, per la soverchia vastità del tema, trovano ostacoli insuperabili; io amo piuttosto, con facili mezzi, ottenere salutari ed efficaci risultamenti e credo, e *creder credo il vero*, che con pochi ritocchi, la legge del 1876 potrebbe essere migliorata.

Debbo ancora far notare all'onorevole Demaria che egli aveva ragione quando esaminando il modo come è interpretata, in certi luoghi, la istituzione del giudice d'accusa, diceva essere una ruota inutile, essere un'istituzione che piuttosto reca impaccio all'amministrazione della giustizia, che giovamento all'interesse della società ed all'interesse degl'imputati. E gli do ragione sul fatto. Vero è che prevale in certe provincie, non in tutta Italia, il concetto che il giudizio d'accusa sia un giudizio che si fa sommariamente e che poi i giurati dovranno valutare le prove; e se si considera soprattutto che presso 24 Corti d'appello, noi abbiamo 24 sezioni d'accusa, che debbono giudicare del rinvio delle cause penali in tutto il regno, ne trarremo quella che è naturale conclusione logica, che un esame profondo non può essere fatto; e in questo senso parrebbe aver ragione l'onorevole Demaria, quando dice il giudizio di accusa un'inutile istituzione. Ma in altre provincie si cerca che sia una verità il giudizio d'accusa. Ed io ho un'opinione diversa da quella dell'onorevole Demaria; mi dispiace di trovarmi in opposizione con lui, dotato di un tanto splendido intelletto. Ma *amicus Plato, magis amica veritas*.

Non è possibile che noi, solo perchè è malamente organizzato l'istituto del giudice d'accusa in Italia, veniamo a disconoscere una delle più grandi conquiste della scienza giuridica moderna, una delle più grandi guarentigie della libertà individuale, che è appunto il giudizio d'accusa. E di vero il sottoporre l'accusa, a restrizioni invece di lasciarle libero il campo, l'obbligare l'accusa a passare sotto il pronunziato di un giudice, perchè possa presentarsi innanzi al giudice definitivo, è garanzia del diritto umano, è protezione di libertà, è presidio dell'innocenza degli individui. Vorremmo noi rinunziarci? Il giudizio di accusa deve essere solenne, deve essere un giudizio che importi vera disamina. Bisogna migliorare questo istituto, e forse allora potremo pur dire che saranno diminuiti certi verdetti che si credono scandalosi, perchè dall'una parte l'opinione pubblica acquista la persuasione che ci sia un colpevole al solo vederlo trascinato in accusa, e poi dall'altro vede liberato dai giurati quel preteso colpevole, e rimane scandalizzata.

Una disamina delle grandi questioni che riflettono l'imputabilità nei varii reati non può farsi davanti ai giurati. Se si facesse, si griderebbe da tutti: volete fare i dottori cogli indotti, volete parlare di scienza penale con coloro i quali devono giudicare soltanto col buon senso. Se la

scienza penale è scaduta un po' in pratica, se dell'avvocatura si lamenta un poco la decadenza, questo è avvenuto appunto nei giudizi che si svolgono avanti alle Corti d'assise, dove può aver facile trionfo quello che si chiama più mestiere di sofista che di giurista il quale parli secondo i dettami del diritto e della verità.

Io credo però che il giudizio di accusa, debba esser riordinato. E come lo riordineremo? Due proposizioni concretano questa mia idea. Il giudizio d'accusa non può essere fatto nei grandi centri presso le Corti d'appello.

La giustizia penale deve essere fondata sulle basi della circoscrizione delle provincie.

Presso ciascuna provincia, deve esserci una Corte di giustizia penale la quale sieda giudice della legittimazione degli arresti, con un rappresentante del Pubblico Ministero, il quale essendo a capo della polizia giudiziaria di tutta la provincia, potrà meglio scoprire le file, e le segrete trame dei delinquenti.

Poichè la Camera di consiglio, di cui fa parte lo stesso giudice istruttore, nuoce più che guarentisca le sorti dell'imputato la Corte di giustizia penale provinciale dovrebbe avere quel potere, che oggi hanno le Camere di consiglio. In questo modo il giudice di accusa, potrà seriamente misurare, e valutare tutto il procedimento, in tutte le sue singole parti. E non basta. Oggi il giudizio di accusa deve limitarsi ad una presentazione di Memoria scritta, che difficilmente può essere letta, per mancanza di tempo, dai vari magistrati chiamati ad essere giudici dell'accusa nelle Corti di appello.

Togliamo l'esame orale, che è riservato al giudice definitivo, ma facciamo che sia pubblico questo giudizio, come sono pubblici tutti i giudizi, anche civili; facciamo che contendano sulle basi del processo scritto il Pubblico Ministero ed il difensore. Ed allora vedrete in molti centri provinciali risorgere le splendide discussioni di un tempo intorno ai problemi della giustizia penale. Ed allora potrà pure risorgere vigorosa l'avvocatura penale, senza che sia bisogno, come avrebbe preteso l'onorevole Pelosini, di ricondurci a certi tempi anteriori, cioè ad accrescere le restrizioni, invece di lasciare libero il corso alla libertà della difesa. (*Bravo!*)

Voci. A domani! a domani!

Presidente. La Camera sa che non è lecito rimandare un discorso da un giorno all'altro.

Desidera parlare ancora, onorevole ministro?

Pessina, ministro di grazia e giustizia. Se l'onorevole presidente credesse altrimenti, io vorrei

rimandare a domani la continuazione delle mie dichiarazioni.

Presidente. Va bene. Ad ogni modo, dovendo la legge essere uguale per tutti, io ritengo finito il suo discorso. Ma siccome lo Statuto dà facoltà ai ministri di parlare quante volte loro piaccia, così Ella potrà dire domani le altre cose che avesse intenzione di manifestare alla Camera. Rimanderemo, quindi, a domani il seguito di questa discussione.

Presentazione di due disegni di legge.

Presidente. Intanto do facoltà di parlare all'onorevole ministro della guerra.

Ricotti, ministro della guerra. La Commissione generale del bilancio avendo deliberato che le spese per i distaccamenti militari inviati nel Mar Rosso fossero stralciate dal bilancio e se ne chiedesse l'autorizzazione con disegno di legge speciale, mi onoro di presentare alla Camera questo disegno di legge, pregandola di volerne affidare l'esame alla Commissione stessa del bilancio. Essendo poi assente il mio collega, il ministro della marina, presento, a suo nome, alla Camera un altro analogo disegno di legge col titolo: "Spese per forze navali nel Mar Rosso."

Presidente. Do atto all'onorevole ministro della guerra della presentazione di un disegno di legge intorno alle spese per i distaccamenti militari inviati nel Mar Rosso per l'esercizio 1885-86.

Do pure atto al ministro della marina della presentazione di un disegno di legge intorno alle spese per forze navali nel Mar Rosso per l'esercizio 1885-86.

L'onorevole ministro della guerra, a nome anche del ministro della marina, chiede che questi due disegni di legge siano demandati all'esame della Commissione generale del bilancio.

Se non vi sono osservazioni, questa proposta si intenderà approvata.

(È approvata.)

Annunzio di tre domande d'interrogazioni.

Comunico alla Camera varie domande di interrogazioni.

Una dell'onorevole Gallo è così concepita: "Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro della pubblica istruzione sul nuovo regolamento relativo agli Istituti tecnici."

Un'altra è degli onorevoli Majocchi ed Ettore Ferrari.

"I sottoscritti chiedono d'interrogare il Go-

verno sullo scioglimento violento del corteo diretto al Campidoglio per la commemorazione di Garibaldi."

Una terza dell'onorevole Severi è così concepita:

"Il sottoscritto domanda d'interrogare l'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sul sequestro di corone depositate oggi, 2 giugno, commemorando la morte di Garibaldi, sul monumento ai caduti per la patria in Arezzo."

Io ritengo che la domanda di interrogazione degli onorevoli Majocchi e Ferrari Ettore debba essere diretta anch'essa, all'onorevole ministro dell'interno; quindi prego gli onorevoli ministri presenti di voler comunicare queste due domande di interrogazione all'onorevole presidente del Consiglio, ministro dell'interno; e quella dell'onorevole Gallo al ministro della pubblica istruzione.

Ricotti, ministro della guerra. Glielo comunicheremo.

Discussione sull'ordine del giorno.

Delvecchio. Chiedo di parlare.

Presidente. Ne ha facoltà.

Delvecchio. Desidererei sapere dall'onorevole ministro delle finanze quando potrò svolgere la proposta di legge, di cui oggi fu data lettura, sulla proroga concessa ai comuni del compartimento ligure-piemontese.

Magliani, ministro delle finanze. Domani, in principio di seduta.

Presidente. Se non vi sono opposizioni, resterà dunque inteso che lo svolgimento della proposta di legge presentata dall'onorevole Delvecchio, insieme con altri deputati, avrà luogo domani in principio di seduta.

(È così stabilito.)

Dichiaro chiusa la votazione, e invito gli onorevoli segretari a procedere alla numerazione dei voti.

(I segretari Mariotti e Chimirri numerano i voti.)

Il presidente dichiara nulla, per mancanza del numero legale, la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Spesa straordinaria da inserirsi nel bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi dal 1885 al 1892.

Presidente. La Camera non essendosi trovata in numero legale, dichiaro nulla la votazione a scrutinio segreto sul disegno di legge: Spesa straor-

dinaria da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi dal 1885 al 1892.

La votazione sarà rinnovata domani, e il nome degli assenti, senza regolare congedo, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La seduta è levata alle alle 6, 50.

Ordin: del giorno per la tornata di domani.

1° Rinnovamento della votazione a scrutinio segreto sul seguente disegno di legge: Spese straordinarie da iscriversi nel bilancio del Ministero della guerra per gli esercizi dal 1885 al 1892.

2° Svolgimento di una proposta del deputato Delvecchio.

3° Seguito della discussione sullo stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia e dell'entrata e spesa dell'Amministrazione del fondo per il culto, per l'esercizio 1885-86. (253-A)

4° Stato delle spese del Ministero della guerra per l'esercizio 1885-86. (258-A)

5° Seguito della discussione del disegno di legge: Responsabilità dei padroni ed imprenditori nei casi di infortunio degli operai nel lavoro. (73) (*Urgenza*)

6° Riconoscimento giuridico delle Società di mutuo soccorso. (127) (*Urgenza*)

7° Modificazioni alla legislazione sugli scioperi. (114)

8° Ordinamento dei Ministeri e istituzione del Consiglio del Tesoro. (187) (*Urgenza*)

9° Disposizioni intese a promuovere i rimboschimenti. (35) (*Urgenza*)

10° Abolizione delle decime e di altre prestazioni fondiari. (86) (*Urgenza*)

11° Stato degli impiegati civili. (68) (*Urgenza*)

12° Pensioni degli impiegati civili e militari, e costituzione della Cassa pensioni. (22) (*Urgenza*)

13° Estensione alle provincie Venete, di Mantova e di Roma della legge sulla coltivazione delle risaie. (134) (*Urgenza*)

14° Ampliamento del servizio ippico. (208) (*Urgenza*)

15° Provvedimenti relativi alla Cassa militare. (23)

16° Impianto di un osservatorio magnetico in Roma. (207)

17° Riforma della legge provinciale e comunale. (1)

18° Riordinamento della imposta fondiaria. (54)

19° Disposizioni sul divorzio. (87)

20° Provvedimenti per Assab. (242) (*Urgenza*)

21° Disposizioni sulla vendita di beni comunali incolti. (269).

22° Suddivisione della circoscrizione giudiziaria ed amministrativa mandamentale di Pistoia. (118)

23° Accordo fra l'Italia ed il Siam circa l'importazione e la vendita delle bevande nel Siam. (290)

24° Trattato di commercio fra l'Italia e la Corea. (291)

25° Estensione della pensione dei *Mille di Marsala* agli sbarcati a Talamone. (216) (*Urgenza*)

26° Disposizioni relative alla costruzione del palazzo del Parlamento. (169)

27° Ordinamento del credito agrario. (268)

28° Modificazioni al repertorio della tariffa doganale. (191)

29° Concorso dell'Italia all'Esposizione Internazionale di Anversa nel 1885. (310)

30° Approvazione di vendite, permuta e cessione di beni demaniali. (314)

31° Costruzione di un fabbricato ad uso di stazione per l'imbarco e lo sbarco dei passeggeri nel porto di Genova. (309-A)

32° Leva militare sui giovani nati nel 1865. (303)

33° Modificazioni al Codice della marina mercantile. (308)

34° Autorizzazione di spesa per lo studio di progetti d'irrigazione. (306)

PROF. AVV. LUIGI RAVANI

Capo dell'ufficio di revisione.

Roma, 1885. — Tip. della Camera dei Deputati
(Stabilimenti del Fibreno).